SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 agosto 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 2008.

Fondo di intervento integrativo per la concessione tra le regioni e le province autonome dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2007.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, così come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

Viste le disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 ed, in particolare, l'art. 16 nel quale vengono indicati i criteri di riparto di tale Fondo;

Visto lo stanziamento del capitolo n. 1695 «Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio» dello stato di previsione dell'esercizio finanziario 2007 del Ministero dell'università e della ricerca, pari a € 166.871.000,00;

Visti i dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome ed elaborati dal Ministero università e ricerca sulla base dei criteri stabiliti dal richiamato art. 16 ai fini del riparto del Fondo di Intervento Integrativo per l'anno 2007;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome formulato nella adunanza del 20 marzo 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

La destinazione del fondo

1. I trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390».

2. Per la concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.

3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio e di prestiti d'onore nell'anno accademico successivo.

Art. 2.

Il riparto del Fondo per l'anno 2007

1. Con riferimento ai criteri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 ed ai dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, elaborati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo di Intervento Integrativo per il 2007 è ripartito sulla base della tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le somme trasferite alle regioni ed alle province autonome sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale e provinciale e sono utilizzate nell'anno accademico 2007/2008.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 344

ALLEGATO

Il riparto del Fondo Integrativo per l'anno 2007

Regioni e province autonome	Riparto finale ai sensi dell'art. 16, comma 8	Riparto Fondo integrativo anno 2006	Calcolo 80% riparto 2006 (art. 16, comma 8 d.P.C.M. 9.4.2001)	Differenza con riparto teorico	Importo da detrarre		Incide nza %		Riparto finale ai sensi dell'art. 16, comma 8
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
			80% b	a - c					f - h
ABRUZZO	€ 5.036.016,39	€ 3.980.850,98	€ 3.184.680,78	€ 1.851.335,61		€ 5.036.016,39	7,08	€ 18.904,48	€ 5.017.111,91
BASILICATA	€ 804.434,40	€ 1.005.543,00	€ 804.434,40	€ 0,00			0,00	€ -	€ 804.434,40
CALABRIA	€ 9.282.730,45	€ 11.603.413,06	€ 9.282.730,45	-€ 0,00			0,00	€ -	€ 9.282.730,45
CAMPANIA	€ 5.209.063,65	€ 6.511.329,56	€ 5.209.063,65	€ -			0,00	€ -	€ 5.209.063,65
EMILIA ROMAGNA	€ 13.639.241,24	€ 17.049.051,55	€ 13.639.241,24	€ 0,00			0,00	€ -	€ 13.639.241,24
FRIULI VENEZIA GIUL	€ 5.344.619,89	€ 4.953.443,07	€ 3.962.754,46	€ 1.381.865,43		€ 5.344.619,89	7,51	€ 20.062,94	€ 5.324.556,96
LAZIO	€ 20.713.274,13	€ 12.315.043,71	€ 9.852.034,97	€ 10.861.239,16		€ 20.713.274,13	29,12	€ 77.754,66	€ 20.635.519,47
LIGURIA	€ 4.087.597,76	€ 3.224.063,86	€ 2.579.251,09	€ 1.508.346,67		€ 4.087.597,76	5,75	€ 15.344,25	€ 4.072.253,51
LOMBARDIA	€ 19.260.164,18	€ 17.354.229,28	€ 13.883.383,43	€ 5.376.780,76		€ 19.260.164,18	27,08	€ 72.299,89	€ 19.187.864,29
MARCHE	€ 6.101.238,21	€ 7.626.547,76	€ 6.101.238,21	€ -			0,00	€ -	€ 6.101.238,21
MOLISE	€ 586.029,45	€ 732.536,81	€ 586.029,45	-€ 0,00			0,00	€ -	€ 586.029,45
PIEMONTE	€ 9.151.479,19	€ 11.773.123,55	€ 9.418.498,84	-€ **267.019,65**	€ 267.019,65		0,00	€ -	€ 9.418.498,84
PUGLIA	€ 7.313.605,22	€ 9.142.006,52	€ 7.313.605,22	€ -			0,00	€ -	€ 7.313.605,22
SARDEGNA	€ 6.357.472,07	€ 7.250.051,56	€ 5.800.041,25	€ 557.430,82		€ 6.357.472,07	8,94	€ 23.865,04	€ 6.333.607,04
SICILIA	€ 16.092.453,51	€ 20.115.566,89	€ 16.092.453,51	€ -			0,00	€ -	€ 16.092.453,51
TOSCANA	€ 14.240.542,19	€ 17.800.677,74	€ 14.240.542,19	€ -			0,00	€ -	€ 14.240.542,19
UMBRIA	€ 8.230.569,46	€ 7.102.042,14	€ 5.681.633,71	€ 2.548.935,75		€ 8.230.569,46	11,57	€ 30.896,38	€ 8.199.673,09
VALLE d'AOSTA	€ 190.335,40	€ 237.919,25	€ 190.335,40	-€ 0,00			0,00	€ -	€ 190.335,40
VENETO	€ 10.515.814,93	€ 13.144.768,66	€ 10.515.814,93	-€ 0,00			0,00	€ -	€ 10.515.814,93
Provincia BOLZANO	€ 2.102.375,55	€ 812.862,65	€ 650.290,12	€ 1.452.085,43		€ 2.102.375,55	2,96	€ 7.892,02	€ 2.094.483,53
Provincia TRENTO	€ 2.611.942,72	€ 3.264.928,40	€ 2.611.942,72	€ -			0,00	€ -	€ 2.611.942,72
TOTALE	€ **166.871.000,00**	€ **177.000.000,00**	€ **141.600.000,00**	€ **25.271.000,00**	€ 267.019,65	€ 71.132.089,44	100,00	€ 267.019,65	€ **166.871.000,00**

08A05847

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 luglio 2008.

Riconoscimento, al sig. Andronache Ionica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Andronache Ionica, nato il 2 giugno 1955 a Fundeni (Romania), cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer diplomat - profilul mecanic, specializarea Tehnologia constructilor de Masini» conseguito presso la Università di Galati nel giugno 1984, come attestato dal «Ministerul Educatiei si Invatamintului», ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che ha documentato il possesso di esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 marzo 2008;

Considerato il conforme parere rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Andronache Ionica, nato il 2 giugno 1955 a Fundeni (Romania), cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi sei; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) impianti chimici.

Roma, 23 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A05760

DECRETO 23 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Chindris I. Anuta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Chindris I. Anuta, nata il 14 luglio 1977 a Maramures (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer diplomat - profilul Chimie, specializarea Substantelor organice» conseguito presso la Università «Babes Bollai» di Cluj Napoca nel giugno 2001, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale, e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che ha documentato anche il conseguimento del «Diploma de studi aprofundate, in specializarea Ingninerie de Proces avanzata» nel febbraio 2003 presso la stessa Università;

Considerato che secondo la attestazione della autorità competente rumena, detto titolo configura una formazione regolamentata;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 marzo 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Chindris I. Anuta, nata il 14 luglio 1977 a Maramures (Romania), cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi dodici; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

1) impianti termoidraulici;

2) energetica e macchine a fluido.

Roma, 23 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A05761

DECRETO 23 luglio 2008.

Riconoscimento, al sig. Shestani Rejmond, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza del sig. Shestani Rejmond, nato il 21 agosto 1960 a Scutari (Albania), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo accademico-professionale ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A - settore industriale;

Considerato che ha conseguito, un titolo accademico quinquennale in «Inxhinier Elektrik, per Energjetike» presso l'Università di Tirana (Albania) nel gennaio 1984;

Considerato altresì che dimostrato di essere in possesso di esperienza professionale;

Considerato che dalla dichiarazione di valore dell'ambasciata d'Italia a Tirana detto titolo è di per sé abilitante all'esercizio della professione;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 aprile 2008;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri espresso nella seduta di cui sopra;

Ritenuto che, alla luce della documentazione allegata alla istanza, la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa e che, pertanto, non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Shestani Rejmond, nato il 21 agosto 1960 a Scutari (Albania), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A05762

DECRETO 23 luglio 2008.

Modificazione del decreto 11 giugno 2008 relativo al riconoscimento, al sig. Delogu Francesco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 11 giugno 2008 con il quale si riconosceva il titolo di «Abogado» conseguito in Spagna dal sig. Delogu Francesco, cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto, nella parte relativa al quarto considerando, che nella Conferenza di servizi del 14 marzo 2008 era stato deciso di accogliere la domanda con l'applicazione di «una prova attitudinale solo orale» invece di «una prova attitudinale scritta e orale» che viene riportato nel resto del decreto;

Vista l'istanza di correzione inviata dal sig. Delogu Francesco pervenuta in data 8 maggio 2008;

Decreta:

Il decreto datato 11 giugno 2008, con il quale si riconosceva il titolo di «Abogado», conseguito in Spagna da Delogu Francesco, nato a Cagliari il 18 settembre 1977, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati, è modificato come segue: la frase «con l'applicazione della sola prova orale» è sostituita dalla frase «con l'applicazione di una prova attitudinale scritta e orale».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dall'11 giugno 2008.

Roma, 23 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A05763

DECRETO 28 luglio 2008.

Riconoscimento, al sig. Tato Arjan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Tato Arjan, nato a Fier (Albania) il 15 dicembre 1968, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale albanese ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico in giurisprudenza, conseguito presso la Università di Tirana nel febbraio 2006;

Preso atto inoltre che è iscritto nella «Dhoma Kombetare e Avokateve» (Albania) dal settembre 2007, come attestato dal relativo certificato;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 18 aprile 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Udine a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Tato Arjan, nato a Fier (Albania) il 15 dicembre 1968, cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto costituzionale; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo; 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile; 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A05843

DECRETO 28 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Flagella Maria Cristina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Flagella Maria Cristina, nata il 28 giugno 1969 a Roma (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», rilasciato nel novembre 2007 dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di dottore in giurisprudenza conseguito presso la Università degli studi «La Sapienza» di Roma nell'ottobre 2003, omologato in Spagna nel giugno 2006;

Considerato inoltre che documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel novembre 2005;

Considerato infine che ha superato le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense della sessione 2006/2007;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 18 aprile 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Flagella Maria Cristina, nata il 28 giugno 1969 a Roma (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale verte su elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A05845

DECRETO 28 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Gandarilla Irma Del Carmen, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Gandarilla Irma Del Carmen, nata il 16 dicembre 1970 a Città del Messico, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito in Messico ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en Derecho» presso la «Universidad Nacional Autonoma de Mexico» nel giugno 1998;

Considerato che la richiedente ha ottenuto la registrazione del suo titolo accademico presso la Direzione generale per le professioni, del Ministero della pubblica istruzione, come attestato dal tesserino di abilitazione professionale prodotto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 18 aprile 2008;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Gandarilla Irma Del Carmen, nata il 16 dicembre 1970 a Città del Messico, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A)*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale. e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato e certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A05853

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 2008.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007 e del 3 per cento per l'anno 2008, della quota statale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il programma transnazionale Spazio Alpino dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013. (Decreto n. 27/2008)

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nonché il regolamento n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti n. 1080/2006 e n. 1083/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013 che prevede, tra l'altro, che per i programmi di cooperazione territoriale europea la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013. Obiettivo di cooperazione territoriale europea;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo, versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013, corrisposto in più rate pari al 2 per cento nel 2007, al 3 per cento nel 2008 e al 2 per cento nel 2009, del contributo complessivo del FESR, per i programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea ove almeno uno dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria relativa ai diversi periodi di programmazione;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2007) 4296, del 20 settembre 2007, con la quale è stato approvato il programma transnazionale Spazio Alpino, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista la nota prot. n. 7299, in data 25 marzo 2008, del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, con la quale si richiama che la quota nazionale pubblica di parte italiana, del predetto programma, è pari ad € 11.898.225;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale, nella misura del 2 per cento per l'anno 2007 e del 3 per cento per l'anno 2008, del suddetto importo complessivo posto a carico del Fondo di rotazione, in corrispondenza dell'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007 e del 3 per cento per l'anno 2008, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per il programma operativo Spazio alpino 2007/2013 è pari, rispettivamente, ad € 237.965 e ad € 356.947.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare i suddetti importi secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2008

L'ispettore generale capo
AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 298

08A05856

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 giugno 2008.

Modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia. Misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva prevista dall'articolo 29, comma 2 della legge 8 agosto 1995, n. 341, così come modificato al comma 5 dell'articolo 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, per l'anno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;

Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;

Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, come sostituito dall'art. 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2007, con il quale, per l'anno 2006, la riduzione di cui al citato cornma 2 è stata fissata all'11,50 per cento;

Tenuto conto che le rilevazioni elaborate dagli Enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 29 della legge n. 341 del 1995 evidenziano nell'anno 2007 rispetto all'anno 2006 un aumento della base imponibile, con conseguente incremento del gettito contributivo, tale da compensare la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento fissata con il citato decreto ministeriale 5 marzo 2007;

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di confermare, per l'anno 2008, la riduzione di cui al citato comma 2 dell'art. 29 della legge n. 341 del 1995 nella misura dell'11,50 per cento;

Visto l'art. 1, commi 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Decreta:

La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2008, nella misura dell'11,50 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2008

Il direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
GEROLDI

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 31

08A05848

DECRETO 15 luglio 2008.

Determinazione delle tariffe di facchinaggio per la provincia di Cremona.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CREMONA

Visto l'art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le Commissioni provinciali - Disciplina lavori di facchinaggio di cui all'art. 3, legge n. 407/1955;

Visto l'art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 che prevede le attribuzioni alle Direzioni provinciali del lavoro (ex Uffici provinciali del lavoro) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette Commissioni provinciali;

Visto la lettera circolare 25157/70 del 2 febbraio 1995 del Ministero lavoro e previdenza sociale - Direzione generale rapporti lavoro - Divisione V;

Convocate le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori di categoria, aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, per il giorno 6 giugno 2008 presso la Direzione provinciale del lavoro di Cremona;

Preso atto che alla indetta riunione le parti sociali maggiormente interessate al rinnovo del tariffario per le operazioni di facchinaggio scaduto il 31 dicembre 2007, non sono intervenute;

Visto il verbale di riunione datato 6 giugno 2008, con il quale, al fine di mantenere inalterata la competitività delle

aziende committenti e considerato il livello delle tariffe esistenti nelle province limitrofe, si conviene di mantenere per il biennio 2008-2009 le tariffe scadute il 31 dicembre 2007;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Cremona per gli anni 2008-2009, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, non vengono rideterminate e rimangono in vigore quelle determinate per gli anni 2006-2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 15 luglio 2008

Il dirigente: CATALANO

ALLEGATO

TARIFFE MINIME
PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO
DA APPLICARE IN PROVINCIA DI CREMONA

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2008 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Cremona, ai sensi dell'art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, sono stabilite come segue:

Art. 2.

Tariffe a quintali e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame svolta con i mezzi dei facchini o dei loro organismi associativi.

Qualora le suddette operazioni vengano effettuate con mezzi del committente le tariffe saranno decurtate del 10%.

a) CEREALI E DERIVATI - CONCIMI E MANGIMI

Cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco	€ 0,68	il q.le
Concimi e mangimi in sacchi	€ 0,68	il q.le
Farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio, percorrenza fino a m. 15 e relativo stivaggio	€ 0,97	il q.le

b) FERRI E METALLI

Macchine	€ 1,05	il q.le
Rottami di ferro trafilati e lamiere in genere	€ 0,80	il q.le

c) GENERI ALIMENTARI

Burro e olio	€ 0,89	il q.le
Zucchero	€ 0,70	il q.le
Formaggi in genere	€ 0,79	il q.le
Cagliata	€ 1,16	il q.le
Frutta e verdura	€ 0,70	il q.le

d) LEGNAMI DA OPERA E DA COSTRUZIONE

Tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 2 q.li	€ 0,89	il q.le
Travi e tronchi oltre i 2 quintali	€ 1,16	il q.le
Carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe	€ 2,96	il q.le
Nel caso di scarico e ricarico della suddetta merce	€ 0,89	il q.le

e) MATERIALE DA COSTRUZIONE

Laterizi e piastrelle in genere	€ 0,97	il q.le
Marmi in blocco e piastre lavorate	€ 1,05	il q.le
Materiale eternit o per rivestimento	€ 0,98	il q.le

g) SAPONI - GRASSI - DETERSIVI

Grasso e sapone	€ 0,98	il q.le
Detersivi	€ 1,05	il q.le

h) GENERI VARI DI MONOPOLIO

Tabacchi in cartoni, sale in cartoni	€ 1,24	il q.le
Sale in sacchi	€ 0,89	il q.le

i) OPERAZIONI VARIE

Movimento merci all'interno dei magazzini: per ogni operazione effettuata	€ 0,46	il q.le

l) BOVINI - EQUINI - PULEDRI - SUINI

Operazioni di carico/scarico di bovini ed equini:

al capo	€ 5,01
carico	€ 2,91
scarico	€ 2,10

Operazioni di carico/scarico di puledri e suini:

al capo	€ 3,05
carico	€ 1,53
scarico	€ 1,52

Per il carico e lo scarico oltre i 40 m. dal punto delle operazioni, si applicherà sulla tariffa base una maggiorazione del 20% paria a:

carico bovini ed equini	€ 0,59
scarico bovini ed equini	€ 0,42
carico vitelli, puledri e suini	€ 0,31
scarico vitelli, puledri e suini	€ 0,31

Art. 3.

FACCHINAGGIO PAGA ORARIA

A) Per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate nell'art. 2 del presente tariffario € 18,44

A_1) Attività preliminari e complementari al facchinaggio che si elencano a carattere esemplificativo:

in sacco, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, incelofanatura più sottovuoto, preparazione cartoni per confezioni, deposito colli e bagagli, scuoiatura € 18,44

B) MOVIMENTAZIONE E OPERAZIONI DI TRASLOCO

Per la movimentazione dei mobili e arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativi ad attività di trasloco, la paga oraria ammonta a € 21,24

Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo, vengano effettuate con mezzi del committente le relative tariffe ammontano specificatamente a:

operazioni di cui alla lettera A)	€ 16,59
operazioni di cui alla lettera A_1)	€ 16,59
operazioni di cui alla lettera B)	€ 19,13

Art. 4.

MAGGIORAZIONE TARIFFE

a) lavoro notturno 45%;

b) lavoro festivo 50%

Art. 5.

LAVORI IN PARTICOLARE CONDIZIONI DISAGIATE

Le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, ecc.) debbono essere maggiorate del 17%.

Art. 6.

DECORRENZA E DURATA

Il presente tariffario avrà validità e durata per gli anni 2008-2009.

08A05860

DECRETO 25 luglio 2008.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Dolomia», in comune di Cimolais.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto dirigenziale 28 ottobre 2004, n. 373 con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «Dolomia» che sgorga nell'ambito del permesso di ricerca sito nel comune di Cimolais (Pordenone), con la denominazione «Val Cimoliana»;

Visto il decreto dirigenziale 23 luglio 2007, n. 3790 con il quale è stata autorizzata la variazione della denominazione «Val Cimoliana» in «Dolomia»;

Vista la domanda in data 21 marzo 2008, con la quale la società Valcimoliana S.r.l., con sede in Cimolais (Pordenone), località Pinedo, ha chiesto di poter riportare sulle etichette la seguente dicitura «è particolarmente indicata nell'alimentazione dei neonati e dei lattanti, con specifico particolare riguardo alla preparazione degli alimenti a loro destinati»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto che la III Sezione del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 10 luglio 2008, sulla base dello studio clinico presentato, «fermo restando che l'allattamento al seno sia da preferire e che quanto di seguito formulato sia da prendersi in considerazione nei casi ove ciò non sia possibile», ha espresso parere favorevole alla dicitura «Può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Dolomia» che sgorga nell'ambito del permesso di ricerca sito nel comune di Cimolais (Pordenone), possono essere riportate le seguenti diciture: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2008

Il capo dipartimento: GRECO

08A05854

DECRETO 25 luglio 2008.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Monteverde», in comune di Pistoia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto dirigenziale 9 luglio 1999, n. 3186, con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «Monteverde», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Silva» sita nel territorio del comune di Pistoia e sono state autorizzate per le etichette le seguenti indicazioni: «Può avere effetti diuretici; indicata per le diete povere di sodio»;

Vista la domanda in data 8 febbraio 2008, con la quale la società Sorgente Orticaria S.r.l., con sede in Monte San Quirico (Lucca), via della Maulina 93, ha chiesto di poter riportare sulle etichette, oltre alle sopra citate indicazioni, anche la seguente: «Indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto che la III Sezione del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 10 luglio 2008, sulla base dello studio clinico presentato, «fermo restando che l'allattamento al seno sia da preferire e che quanto di seguito formulato sia da prendersi in considerazione nei casi ove ciò non sia possibile», ha espresso parere favorevole alla dicitura «Può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Monteverde», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Silva» sita nel territorio del comune di Pistoia, oltre alle indicazioni di cui al sopra citato decreto dirigenziale 9 luglio 1999, n. 3186, possono essere riportate anche le seguenti: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2008

Il capo dipartimento: GRECO

08A05855

DECRETO 25 luglio 2008.

Ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione operai agricoli presso la sede provinciale INPS di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 che prevede la costituzione presso la sede dell'I.N.P.S. di una Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato temporaneamente sospesi dal lavoro;

Visto il proprio decreto n. 15/2004 del 21 luglio 2004 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli della provincia di Vibo Valentia;

Rilevata la necessità di aggiornare la composizione della CISOA;

Valutata la rappresentatività delle organizzazioni sindacali di categoria provinciali;

Viste le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori e dai datori di lavoro nominati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'I.N.P.S.

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita la Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, prevista dall'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia.

Art. 2.

La predetta Commissione è così composta:

MEMBRI EFFETTIVI		MEMBRI SUPPLENTI
DIRETTORE Pro-tempore D.P.L. VIBO VALENTIA	D.P.L. VIBO VALENTIA (presidente)	Bruno PISANI (VICARIO DPL)
Domenico MACRI'	ISPETTORATO PROV.LE AGRICOLTURA	Rosa Maria TARSIA
DIRETTORE Pro-tempore I.N.P.S. VIBO VALENTIA	I.N.P.S. VIBO VALENTIA	Salvatore BERTUCCI
Domenico MONTESANO	O.S. C.I.G.L.	Rinaldo TEDESCO
Nicola RUFFA	O.S. C.I.S.L	Giuseppe LICASTRO
Pasquale BARBALACO	O.S. U.I.L	Illuminato SANTORO
Nicolò GITTO	UNIONE PROV.LE AGRICOLTORI	Raffaele ZANNINO
Carlo CAPUTO	CONFEDERAZIONE COLTIVATORI DIRETTI	Francesco GALLO
Giacinto CARRIERI	CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI	Domenico BONELLI

Art. 3.

La suddetta commissione dura in carica quattro anni, a norma dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 (circolare ministeriale n. 39/92 del 19 marzo 1992, protocollo n. 4/3PS/15990).

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L'I.N.P.S. di Vibo Valentia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Vibo Valentia, 25 luglio 2008

Il direttore provinciale: FESTA

08A05858

ORDINANZA 1° agosto 2008.

Deroga al divieto di utilizzo dei volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria, a modifica dell'ordinanza del Ministro della salute 21 dicembre 2007.

IL MINISTRO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza 21 dicembre 2007 del Ministro della salute di proroga dei termini previsti dall'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 febbraio 2008, n. 48;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 gennaio 2006 di istituzione dell'Unità centrale di crisi per l'influenza aviaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 23 gennaio 2006;

Rilevato che l'ordinanza 19 ottobre 2005 di modifica ed integrazione all'ordinanza 26 agosto 2005, in particolare il comma 5, dell'articolo unico, ha vietato sull'intero territorio nazionale l'utilizzo come richiami vivi dei volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi;

Ordina:

Articolo unico

1. In deroga a quanto prescritto al comma 5, articolo unico dell'ordinanza 19 ottobre 2005, i cui termini sono stati prorogati con ordinanza 27 dicembre 2007 è così sostituito:

«è concessa la deroga all'uso di volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi come richiami («uccelli da richiamo») nella caccia agli uccelli».

2. L'utilizzo dei volatili di cui al comma 1 deve avvenire alle condizioni fissate dal protocollo allegato al presente provvedimento.

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità sino al 31 marzo 2010.

Roma, 1° agosto 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrata alla Corte dei conti il 5 agosto 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 102

ALLEGATO *A*

PROTOCOLLO OPERATIVO
DECISIONE 2006/574/CE DEL 18 AGOSTO 2006

DEROGA AL DIVIETO DI UTILIZZO VOLATILI APPARTENENTI AGLI ORDINI DEGLI ANSERIFORMI E CARADRIFORMI NELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Premessa.

Gli uccelli selvatici, e in particolare gli anatidi, per quanto riguarda il rischio di introduzione e diffusione dell'influenza aviaria, rivestono un ruolo fondamentale, in quanto in grado di mantenere la maggior parte dei virus influenzali aviari nell'ambiente.

I virus dall'ambiente possono diffondersi agli allevamenti intensivi di pollame in cui, in particolari condizioni, possono causare enormi danni sia sanitari sia economici.

Le modalità con cui i virus influenzali vengono trasferiti agli allevamenti non sono ancora note, i piccoli allevamenti rurali e alcuni comportamenti dell'uomo sembrano comunque giocare un ruolo rilevante.

Per quanto riguarda il ruolo degli uccelli migratori, in relazione al pericolo di introduzione del virus, il principale rischio è collegato alla diffusione dell'agente patogeno nelle popolazioni di anatidi svernanti.

Relativamente alla gestione delle specie selvatiche alcuni comportamenti dei cacciatori possono, in situazioni particolari, rappresentare un possibile ulteriore rischio per la diffusione di tali virus.

In particolare dal punto di vista epidemiologico rappresenta un pericolo di introduzione dei virus influenzali dalle popolazioni selvatiche a quelle domestiche, l'utilizzo di volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nella pratica venatoria. Infatti le specie appartenenti a tali ordini risultano ampiamente recettive ai virus influenzali e, nel caso dei richiami, i soggetti utilizzati potrebbero rivestire il ruolo di interfaccia ecologica per i virus influenzali, creando un ponte epidemiologico tra ambiente naturale e antropizzato con maggiori rischi di trasmissione dell'infezione al pollame.

La norma comunitaria attualmente in vigore prevede che gli Stati membri possano decidere in merito all'utilizzo dei richiami vivi a seguito della valutazione del rischio e dell'attuazione di una serie di misure di controllo sia degli individui sia del loro stato sanitario.

Dal punto di vista operativo tali misure di controllo, risultano attuabili sotto l'aspetto tecnico, anche se richiedono un notevole impegno di risorse e di personale per quanto riguarda l'attività di registrazione dei soggetti utilizzati e controlli sanitari di competenza dei servizi veterinari e delle analisi a carico degli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio.

Il divieto di utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nella pratica venatoria ha rappresentato uno dei principi di massima cautela nell'ambito delle attività del piano di controllo della malattia attuato sul territorio nazionale.

La decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006 ha introdotto la possibilità di derogare al divieto di utilizzo di richiami vivi mediante l'adozione di rigide misure di sorveglianza.

La situazione epidemiologica nazionale allo stato attuale è tale da permettere la concessione della deroga in questione nel rigoroso rispetto di quanto contenuto nella decisione citata.

Tale deroga dovrebbe essere immediatamente sospesa qualora la situazione epidemiologica, a seguito di diffusione di virus influenzali nel nostro Paese, dovesse modificarsi e quindi raffigurarsi un grave rischio sanitario.

Gli Stati membri sono tenuti a individuare le aziende di allevamento di pollame o altri volatili in cattività che, secondo dati epidemiologici e ornitologici, dovrebbero essere considerate particolarmente esposte al rischio della diffusione del virus dell'influenza aviaria A, sottotipo H5N1, attraverso gli uccelli selvatici e a prevedere un sistema di individuazione precoce della malattia nelle zone particolarmente a rischio.

In particolare deve essere tenuta sotto controllo costante:

a) l'interazione virus/anatra;

b) il numero delle diverse specie di anitre svernanti;

c) le zone umide di maggiore importanza;

d) le aree geografiche con maggior diffusione dell'allevamento intensivo del pollame domestico. L'applicazione della deroga è subordinata al rispetto di quanto previsto dalla succitata decisione.

In particolare dovrà essere garantito:

1. anagrafica;
2. tracciabilità e rintracciabilità;
3. biosicurezza;
4. misure sanitarie di controllo.

1. Anagrafica.

Il detentore, qualora non già registrato per il possesso di altre specie animali, deve essere identificato con un codice aziendale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996, che deve richiedere presso la ASL - Servizi veterinari competente per territorio.

In particolare le regioni o le province competenti devono acquisire l'elenco dei cacciatori che richiederanno l'autorizzazione all'utilizzo dei richiami.

Tutti i soggetti utilizzati come richiami vivi devono essere correttamente identificati singolarmente con apposito identificativo inamovibile riportante:

sigla della provincia di appartenenza del detentore, seguita dal numero progressivo del soggetto singolarmente individuato.

I codici numerici univoci verranno generati dalla provincia competente che provvederà anche alla assegnazione ai richiedenti degli identificativi prodotti;

Ogni provincia dovrà predisporre dei files contenenti tutte le informazioni necessarie alla creazione, nella Banca Dati Nazionale (BDN), della schermata «anagrafica allevamento», raccogliendo i seguenti dati:

codice allevamento - specie detenuta/allevata - dati anagrafici del detentore (compreso codice fiscale) - residenza o domicilio del detentore - luogo effettivo di detenzione/allevamento dei capi - nr. capi detenuti/allevati (censimento annuale) - codici identificativi individuali assegnati - data di applicazione dell'identificativo e relativo codice - stato sanitario (per azienda o per capo) collegato ai controlli (effettuato e relativa data non effettuato).

La provincia trasmette i suddetti files o direttamente alla BDN, oppure alla regione, con modalità da definire e concordare tra i due enti, che provvede, tramite il sistema web-service, ad aggiornarli ed inviarli periodicamente alla BDN.

In questa fase iniziale devono essere segnalati tutti i soggetti detenuti dai cacciatori presso i loro domicili, tramite una certificazione o un'auto dichiarazione di origine e possesso da parte del detentore, tutti i volatili al momento dell'acquisto presso gli allevamenti di produzione, nonché per gli animali catturati in natura (pavoncelle) direttamente dalla provincia prima della consegna ai richiedenti.

2. Tracciabilità e rintracciabilità.

Per la prevenzione dell'introduzione e della diffusione della malattia, deve essere garantita la tracciabilità e la rintracciabilità dei volatili identificati e utilizzati come richiami vivi.

I cacciatori devono essere dotati di un apposito documento che attesti la condizione sanitaria dei soggetti, sul quale vengano registrate tutte le movimentazioni e l'eventuale cessione a terzi e comunicate come previsto alla provincia ai fini dell'aggiornamento della Banca Dati Nazionale.

È responsabilità del detentore dei richiami la compilazione e l'aggiornamento di tale documento per quanto attiene alla sezione sanitaria.

Le regioni o le province provvedono alla predisposizione del suddetto documento, che potrà essere costituito da alcune pagine appositamente dedicate a questo scopo del tesserino venatorio. Il detentore comunica alla provincia competente la scomparsa o la morte del volatile; la provincia provvede ad aggiornare la BDN di tali informazioni.

3. Biosicurezza.

Per prevenire la trasmissione del virus dell'influenza aviaria, deve essere garantita una netta separazione tra le due tipologie produttive, richiami vivi e pollame domestico allevato. Pertanto i richiami devono essere custoditi in recinti distinti sia strutturalmente che funzionalmente rispetto al restante pollame domestico allevato. Se allevati in locali chiusi, deve essere garantita la corretta sptrazione da altri volatili.

In ogni caso devono essere adottate pratiche che escludano il contatto diretto o indiretto tra i richiami utilizzati per la caccia agli acquatici e altro pollame sia durante il trasporto sia al loro ritorno pressò il sito di detenzione.

Il trasporto dei richiami deve essere effettuato in contenitori lavabili da utilizzarsi solo per questo scopo con il fondo a tenuta.

Il cacciatore è tenuto a garantire l'attuazione di misure di igiene riguardanti sia il suo vestiario sia il materiale e le attrezzature utilizzate per la pratica venatoria ed impedire che vengano a contatto con altro pollame domestico.

Nel luogo di detenzione dei richiami, se la persona addetta al loro governo è la stessa che si occupa di altro pollame, ad ogni passaggio devono essere garantite adeguate norme di igiene, sia personale (lavaggio mani, cambio stivali, ecc.) sia generali (distinti attrezzi per il governo e la pulizia).

4. Misure sanitarie di controllo.

I controlli sanitari sono effettuati ai sensi della decisione CE, sono definiti a livello regionale sulla base della popolazione censita e dei fattori di rischio presenti a livello territoriale, sentito il Centro di referenza nazionale.

Devono comunque essere controllati tutti i volatili rinvenuti morti sui quali verrà effettuata un'autopsia e i prelievi per la ricerca di virus influenzali H5-H7.

I risultati dei controlli verranno poi inviati dall'IZS al servizio veterinario competente per territorio.

In caso di positività, che verrà immediatamente segnalato al detentore/cacciatore, comporterà l'adozione delle misure sanitarie previste dalla vigente normativa in materia (denuncia di malattia infettiva, denuncia di focolaio, attuazione di zone di restrizione e limitazione delle movimentazioni, oltre al divieto dell'attività in oggetto).

I proprietari/detentori dei richiami vivi devono formalmente impegnarsi a segnalare qualsiasi possibile anomalia riscontrata.

Le spese per l'applicazione delle misure previste per l'adozione della deroga sono a carico delle regioni o province.

I servizi veterinari e gli enti competenti dei controlli sull'attività venatoria sono tenuti alla vigilanza della corretta attuazione delle norme sanitarie previste dal presente documento.

Le regioni e le province devono comunicare mensilmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali una relazione in merito alle misure di biosicurezza adottate, per consentire di ottemperare a quanto previsto dall'art. 2-*quater* della decisione della Commissione 2005/734/CE.

08A05867

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 agosto 2008.

Modificazione al decreto 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 febbraio 1992, n. 47, S.O., recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 giugno 1994, n. 132, S.O., recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 22 luglio 1993, come modificato dal decreto ministeriale 12 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 del 10 settembre 1999, recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;

Visto il Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le Direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Vista la richiesta delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano espressa nella riunione del Comitato Tecnico Permanente di coordinamento in materia di agricoltura nella riunione del 13 marzo 2008;

Sentiti al riguardo gli enti e le organizzazioni di categoria operanti nel settore vitivinicolo;

Visto il parere favorevole espresso dalle Regioni e Province autonome con nota n. 4580 del 22 maggio 2008 della Regione Puglia, in qualità di Regione capofila in materia di agricoltura in seno alla Conferenza Stato Regioni e Province autonome;

Considerato altresì che le Regioni e le Province autonome al momento dell'espressione del proprio parere, ai fini della modifica degli specifici disciplinari di produzione DOC per l'inserimento della previsione in questione, possono prevedere parametri più restrittivi per quanto concerne il livello di rappresentatività dei richiedenti;

Ravvisata la necessità di prevedere, a determinate condizioni, l'uso di contenitori alternativi al vetro per i vini a denominazione di origine controllata;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Permanente di coordinamento in materia di agricoltura della Conferenza Stato Regioni e Province autonome nella riunione del 23 luglio 2008;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 2 del decreto ministeriale 7 luglio 1993, come modificato dal decreto ministeriale 12 luglio 1999, sono aggiunti i seguenti comma:

«2. In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti comma 1 e 1-*bis,* limitatamente ai vini a denominazione di origine controllata, con esclusione delle tipologie con l'indicazione della sottozona, della menzione «riserva», «superiore», «vigna» e delle altre menzioni tradizionali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 753/2002, i relativi disciplinari di produzione possono consentire l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a due litri, conformi alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1935/2004 richiamato in premessa.

3. La modifica dei disciplinari di produzione delle singole DOC interessate alla previsione di cui al comma 2 avviene con decreto del dirigente responsabile del procedimento, nel rispetto della seguente procedura che comporta:

a) la presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994 e corredata:

dalla proposta di modifica del disciplinare e dalla relativa relazione tecnico-commerciale;

dalla certificazione, rilasciata dal competente Ente, attestante il requisito di rappresentatività di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994, unitamente all'elenco sottoscritto dai produttori ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *f)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994; in caso di presentazione dell'istanza da parte del Consorzio di tutela munito dell'incarico di vigilanza per la relativa DOC ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, il predetto elenco può essere sostituito dalla deliberazione dell'Assemblea dei soci del Consorzio medesimo, nel cui ordine del giorno sia stata espressamente prevista la trattazione della modifica del disciplinare di cui trattasi;

dal parere favorevole della competente Regione o Provincia autonoma;

b) l'acquisizione del preventivo parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DO e delle IGT dei vini, da esprimersi nella prima riunione utile dalla data di presa in carico della relativa istanza.».

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2008

Il Ministro: ZAIA

08A05849

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 24 luglio 2008.

Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali. (Deliberazione n. 52).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la deliberazione 29 novembre 2007, n. 62, con la quale l'Autorità ha avviato una procedura di consultazione pubblica su un documento, adottato in pari data, contenente «Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali» e pubblicato, unitamente alla medesima deliberazione, sul sito web dell'Autorità;

Visti i commenti e le osservazioni pervenuti a questa Autorità a seguito della consultazione pubblica per la quale era stato fissato il termine del 15 febbraio 2008;

Considerate le risultanze degli incontri intercorsi con i rappresentanti di categoria e con altri enti e organismi che hanno partecipato alla consultazione pubblica;

Ritenuto, in base agli approfondimenti svolti, di individuare un quadro unitario di misure e accorgimenti necessari e opportuni volti a fornire orientamenti utili per i promotori e gli altri operatori che, a vario titolo, intervengono nelle sperimentazioni cliniche riguardo al trattamento dei dati delle persone coinvolte;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Delibera:

a) di adottare in via definitiva le «Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali» unitamente ad un modello di riferimento per l'informativa e la manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nei documenti allegati quali parti integranti della presente deliberazione (Allegati A e n. 1);

b) che copia della presente deliberazione, unitamente ai menzionati allegati, sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice;

c) che copia dei predetti documenti sia, altresì, trasmessa per opportuna conoscenza, al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità, all'Agenzia italiana del farmaco e alla Conferenza Stato-Regioni.

Roma, 24 luglio 2008

Il presidente
PIZZETTI

Il relatore
CHIARAVALLOTI

Il segretario generale
BUTTARELLI

ALLEGATO A

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

LINEE GUIDA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE DI MEDICINALI
(Deliberazione n. 52 del 24 luglio 2008)

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Gli studi condotti su esseri umani nell'ambito della sperimentazione clinica mirano a scoprire o verificare gli effetti di medicinali sperimentali, compresa qualsiasi reazione avversa, al fine di accertarne la sicurezza e l'efficacia. Tali studi vengono generalmente promossi da una società farmaceutica (committente o sponsor, di seguito individuata come «promotore») a livello nazionale e (specie a cura di società facenti parte di gruppi multinazionali) internazionale.

A tal fine detto soggetto, dopo aver predisposto un protocollo che descrive la progettazione, gli obiettivi e la metodologia della sperimentazione, cura la presentazione alle autorità competenti e ai comitati etici interessati della documentazione necessaria all'attivazione della sperimentazione.

Le attività collegate allo studio vengono eseguite presso una o più strutture ospedaliere o universitarie o istituti di ricerca pubblici o privati autorizzati in base alla legge (centri di sperimentazione) e appositamente individuati dalle società committenti. Vengono raccolti, in conformità al protocollo e a più riprese nel corso dello studio, varie informazioni di carattere medico/clinico e i campioni biologici delle persone che accettano di far parte dello studio tramite visite mediche e accertamenti diagnostici effettuati da medici sperimentatori.

A queste informazioni non ha accesso soltanto il personale sanitario operante presso i centri. Il promotore supervisiona, infatti, l'andamento dello studio, per garantire che esso venga effettuato in osservanza del protocollo. Ciò, avvalendosi di propri collaboratori (clinical study monitor) i quali, nell'ambito della loro attività di monitoraggio, visitano i centri di sperimentazione e, se necessario, esaminano la documentazione medica originale degli individui partecipanti allo studio messa a loro disposizione dai medici (ad es. cartelle ospedaliere, registri clinici, note di laboratorio, referti ecc.).

Le informazioni medico/cliniche raccolte da medici sperimentatori presso ciascun centro vengono trasmesse al promotore a più riprese nel corso dello studio, ovvero al termine della sperimentazione presso il centro. Conclusa la fase della sperimentazione presso il centro, le medesime informazioni sono normalmente inserite dal promotore, direttamente o tramite soggetti esterni di cui si avvale, su un data-base unico attraverso il quale viene effettuato il controllo e la validazione dei dati e, successivamente, l'elaborazione statistica, con l'obiettivo di conseguire i risultati dello studio da documentare poi in un rapporto.

Negli studi promossi da promotori che operano nell'ambito di gruppi multinazionali, il destinatario dei dati medico/clinici raccolti dai medici sperimentatori è solitamente la società capogruppo che può avere sede al di fuori del territorio nazionale. Inoltre, i promotori si avvalgono sovente di soggetti esterni (clinical study monitor, organizzazioni di ricerca a contratto, laboratori di analisi, ecc.) che possono risiedere in Paesi anche al di fuori dell'Unione europea, per svolgere uno o più compiti relativi all'esecuzione della sperimentazione

(ad es., il monitoraggio dello studio, l'inserimento, la validazione e l'analisi statistica dei dati, la farmacovigilanza, l'esecuzione degli esami clinici e di laboratorio previsti dal protocollo). Ciò, comporta che numerose informazioni o campioni biologici vengano condivisi tra diverse categorie di soggetti che possono accedervi o averne la disponibilità e che possono essere situati anche in Paesi terzi che non offrono un livello di protezione adeguato dei dati personali (il promotore; gli addetti al monitoraggio dello studio; i soggetti esterni che collaborano con il promotore per l'inserimento dei dati e il loro trattamento statistico; il laboratorio di analisi, ecc.).

Al fine di confermare la validità della conduzione dello studio e l'integrità dei dati raccolti anche in occasione di eventuali verifiche da parte delle autorità dotate di poteri ispettivi, le informazioni ottenute nel corso dello studio sono oggetto di conservazione per un periodo di tempo considerevole dopo il completamento della sperimentazione.

In base agli approfondimenti svolti, la raccolta, la circolazione e la conservazione massiva, anche in Paesi terzi, di molteplici informazioni attinenti alla salute e, in alcuni casi, alla vita sessuale, delle persone coinvolte in sperimentazioni cliniche presentano vari aspetti di criticità con riferimento alla protezione dei dati personali e necessitano, pertanto, dell'adozione di elevate cautele volte a prevenire rischi specifici per gli interessati.

Al fine di individuare tali cautele, l'Autorità ha svolto preliminarmente alcuni accertamenti ispettivi presso talune società farmaceutiche; ha indetto una specifica consultazione pubblica su un documento articolato indicante le misure e gli accorgimenti ritenuti allo stato idonei per il trattamento dei dati nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali; ha, infine, effettuato diversi altri approfondimenti, anche di carattere tecnico, con i principali organismi interessati alla consultazione, volti a verificare i profili critici evidenziati nelle osservazioni pervenute all'Autorità.

Le cautele ipotizzate in sede di consultazione pubblica hanno trovato conforto all'esito della stessa e degli specifici approfondimenti tecnici svolti successivamente.

Tutte le riflessioni e i commenti pervenuti sono stati comunque oggetto di specifica analisi e considerazione nell'elaborazione delle presenti «Linee guida» che recano alcune circoscritte modifiche rispetto al precedente documento, giustificate dall'idoneità delle osservazioni formulate.

Le presenti «Linee guida» sono pertanto rivolte a individuare gli accorgimenti e le misure necessari e opportuni riguardo al trattamento dei dati personali dei partecipanti a sperimentazioni cliniche da parte dei promotori degli studi. Gli accorgimenti e le misure indicati vanno, altresì, prese in considerazione da tutti gli altri titolari di trattamenti di dati personali effettuati a fini di sperimentazione clinica, quali promotori diversi dalle società farmaceutiche, organizzazioni di ricerca a contratto e centri di sperimentazione.

Prima di indicare quali cautele risultano idonee a seguito del complesso procedimento curato dal Garante, sono necessarie alcune premesse sulla natura dei dati trattati, sul ruolo dei promotori e degli altri soggetti coinvolti nelle sperimentazioni cliniche di medicinali rispetto al trattamento dei medesimi dati, nonché sul quadro normativo di base al quale occorre fare riferimento per un trattamento lecito e corretto dei dati.

2. Normativa applicabile

Gli studi condotti nell'ambito della sperimentazione clinica devono essere gestiti nel rispetto dei principi etici i quali traggono origine dalla Dichiarazione di Helsinki (fatta nel giugno 1964, e successive modificazioni), dei requisiti previsti dagli standard internazionali di buona pratica clinica (Gcp) adottati anche dall'Unione europea (e recepiti nell'ordinamento italiano, v. decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200; decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211; decreto ministeriale 15 luglio 1997 e, da ultimo, decreto ministeriale 21 dicembre 2007) e delle procedure operative standard delle società promotrici (Sop). Il centro di sperimentazione deve condurre lo studio in conformità al protocollo e alle procedure operative standard del promotore e non può discostarsi in alcun modo da essi, né apportarvi modifiche, senza accordo con il promotore stesso. Ciò, eccetto casi eccezionali correlati al sorgere di rischi immediati per gli individui inclusi nella sperimentazione o a cambiamenti implicanti solo aspetti marginali dello studio (art. 10, comma 1, lettera *a)*, decreto legislativo n. 211/2003; decreto ministeriale 15 luglio 1997, all. 1/1B punto 1.38, all. 1/4A punto 4.5.1. e 4.5.2, all. 1/5A punto 5.1 e all. 1/5B punto 5.20).

La normativa applicabile prevede diverse ipotesi in cui le informazioni medico/cliniche raccolte dal centro devono essere comunicate al promotore dello studio. Si tratta in primo luogo dei dati medico/clinici riferiti a ciascun partecipante allo studio i quali devono essere registrati dal medico su schede raccolta dati (Crf) trasmesse al promotore della sperimentazione (decreto ministeriale 15 luglio 1997, all. 1/1A punto 1.11). I centri sono tenuti, inoltre, a notificare al promotore le reazioni e gli eventi avversi (Ae e Adr), correlabili alla somministrazione del medicinale in sperimentazione o comunque al suo svolgimento, insieme a ogni altra informazione pertinente di follow-up (articoli 16, 17 e 18 decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211).

Al fine di tutelare l'identità delle persone coinvolte nello studio la medesima normativa prevede che il centro partecipante alla sperimentazione debba assegnare un codice di identificazione a ciascun interessato, al momento del suo coinvolgimento, e utilizzarlo al posto del relativo nominativo in ciascuna comunicazione al promotore di dati collegati allo studio (decreto ministeriale 15 luglio 1997, all. 1/1B punto 1.58 e all. 1/4B punto 4.11.1, v. anche art. 16, comma 5, decreto legislativo n. 211/2003). Una lista, che consente di associare ai codici i dati nominativi dei pazienti, è detenuta esclusivamente da ciascun centro di sperimentazione che la custodisce come documento riservato essenziale alla conduzione dello studio clinico (decreto ministeriale 15 luglio 1997, all. 1/1A punti 1.21 e 1.23, all. 1/2 punto 2.11, all. 1/4B punto 4.9.4 e 4.9.5, all. 1/5A punto 5.5.12, all. 1/8 punto 8.1 e 8.4.3).

Anche le schede raccolta dati, le segnalazioni e i rapporti relativi agli eventi e alle reazioni avversi, in quanto documenti essenziali alla conduzione dello studio, devono essere conservati, in base alla citata normativa, sia presso il promotore, sia presso i singoli centri, per un periodo di tempo non inferiore a sette anni dal completamento della sperimentazione, ovvero per un periodo più lungo richiesto da altre disposizioni applicabili o da un accordo tra il promotore e detti centri (art. 18 decreto legislativo n. 200/2007; decreto legislativo n. 219/2006, all. 1, punto 5.2, lettera *c)*; decreto ministeriale 15 luglio 1997, all. 1/4B, punto 4.9.4, 4.9.5, 5.5.11 e 5.5.12).

3. Natura dei dati trattati

I promotori hanno sviluppato in genere specifiche procedure interne per consentire ai medici sperimentatori di codificare i dati medico/clinici delle persone coinvolte nello studio: solitamente, si utilizzano codici numerici che consentono di identificare univocamente i singoli interessati all'interno dello stesso studio, senza utilizzare il nominativo, l'indirizzo o numeri di identificazione personale.

Tuttavia, alcuni promotori stabiliscono nel protocollo dello studio che i medici sperimentatori debbano registrare sulle schede raccolta dati e sulle segnalazioni di reazioni e eventi avversi — da trasmettere ai primi — le iniziali del nome e cognome dei singoli individui partecipanti, oltre ai rispettivi codici identificativi. Inoltre, in base alle finalità della ricerca e alle caratteristiche dello studio, il protocollo può prevedere che i medici raccolgano informazioni ulteriori rispetto ai dati medico/clinici riferiti agli interessati, quali dati di carattere demografico (data di nascita e/o età, sesso, origine etnica, peso e statura) o relativi alla storia medica dei soggetti, agli stili di vita o alla vita sessuale. Queste informazioni, riportate sui documenti essenziali alla conduzione dello studio, sono conservate dai centri partecipanti e dal promotore per un periodo di tempo che, a seconda della disciplina applicabile, può essere collegato all'intera durata dell'autorizzazione all'impiego del medicinale nei diversi Paesi.

Sebbene sia previsto che soltanto ciascun centro abbia la disponibilità della lista che consente di associare il nominativo della persona al relativo codice identificativo e che il promotore non debba venire a conoscenza della sua identità, quest'ultimo, tramite propri collaboratori addetti al monitoraggio, nell'ambito delle visite effettuate presso il centro di sperimentazione volte a controllare che lo studio è effettuato in osservanza del protocollo, ha tuttavia accesso sotto il controllo dei medici alla documentazione sanitaria originale delle persone coinvolte nello studio (per verificare l'accuratezza e la completezza dei dati), nonché alla lista contenente i dati nominativi degli interessati (per controllare le procedure riguardanti l'acquisizione del consenso informato).

Va, inoltre, rilevato che tra le informazioni raccolte nel corso degli studi in esame compaiono, in genere, uno o più elementi specifici caratteristici dell'identità delle persone coinvolte (ivi compresa la statura o particolari patologie). Come confermato dalle indicazioni formulate dal Gruppo dei garanti europei nel Parere n. 4/2007 (Wp 136) sulla definizione di dato personale, la combinazione di tali elementi è suscettibile di consentire il riconoscimento dell'interessato (ad esempio, mediante combinazione delle iniziali del nome e del cognome della persona con la data di nascita o con la sua collocazione geografica desumibile dai dati identificativi del centro di sperimentazione e del medico sperimentatore).

Le modalità di codifica previste dai promotori rappresentano una specifica cautela adottata in applicazione delle disposizioni normative vigenti a tutela della riservatezza degli individui partecipanti a uno studio clinico che però non è, di per sé, tale da rendere anonimi i dati oggetto di trattamento nell'ambito della sperimentazione

(art. 16, comma 5, decreto legislativo n. 211/2003; decreto ministeriale 15 luglio 1997, all. 1/1B punto 1.58 e all. 1/4B punto 4.11.1; v. anche autorizzazione del Garante n. 2/2008 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, specie punto 1.2, lettera *a)*, disponibile sul sito Internet dell'Autorità, doc. web n. 1529389). Le predette modalità di utilizzo del codice identificativo mirano, del resto, a consentire, in base alla specifica disciplina applicabile, l'identificazione della singola persona in casi determinati; ad esempio, per consentire al medico sperimentatore, che è il solo ad avere un contatto diretto con il paziente, di modificare o interrompere la terapia farmacologica somministrata in caso di eventi o reazioni avversi; oppure, per permettere agli addetti al monitoraggio di controllare, per conto del promotore, l'accuratezza e la completezza delle informazioni raccolte verificandone la corrispondenza con quelle contenute nella documentazione medica originale degli individui partecipanti; o, ancora, per consentire al promotore di utilizzare le informazioni raccolte per difendere i propri diritti nell'ambito di eventuali azioni legali. Analogamente, ai fini delle valutazioni da operare sull'identificabilità, vanno tenuti in considerazione il tempo di conservazione della lista di identificazione, gli eventuali rischi di disfunzione o malfunzionamento delle misure tecnico-organizzative eventualmente adottate per la custodia e la sicurezza dei dati e quelli di violazione delle regole di riservatezza e confidenzialità previste dalle disposizioni normative applicabili (articoli 3, comma 1, lettera *c)* e 11, comma 3, decreto legislativo n. 211/2003), nonché le precauzioni che gli addetti al monitoraggio sono tenuti a utilizzare per mantenere riservata l'identità delle persone che si sottopongono alla sperimentazione (decreto ministeriale 15 luglio 1997, all. 1/1A punto 1.21 e all. 1/2, punto 2.11).

La quantità e la tipologia di informazioni fornite al promotore, le modalità di trattamento previste e le diverse categorie di soggetti che possono accedere ai dati della sperimentazione comportano, quindi, la possibilità di identificare gli interessati, sia pure indirettamente, mediante il riferimento ad altre informazioni detenute dal promotore medesimo o a qualsiasi altra informazione non necessariamente nella disponibilità di quest'ultimo, ma detenuta da terzi. Ciò, considerando, in conformità alla disciplina comunitaria, l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal promotore, come pure da soggetti terzi, per identificare gli interessati (considerando 26 della direttiva 95/46/Ce).

Pertanto, le informazioni collegate al codice identificativo di ciascun paziente sono da ritenere dati personali idonei a rivelare lo stato salute e, in qualche caso, la vita sessuale del singolo interessato (articoli 2, al. 1, lettera *a)* e 8 direttiva 95/46/Ce; art. 4, comma 1, lettera *b)* e *d)*, del Codice). La loro acquisizione da parte del promotore nell'ambito delle sperimentazioni cliniche e le successive attività svolte su questi ultimi configurano un trattamento di dati al quale è applicabile la disciplina del Codice sulle informazioni sensibili (art. 26), nonché le ulteriori cautele poste a tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati dall'autorizzazione del Garante n. 2/2008 al trattamento dei dati sulla salute e sulla vita sessuale (Provv. 19 giugno 2008, n. 33, doc. web n. 1529389) e, ove applicabile, dall'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati genetici (Provv. 22 febbraio 2007, doc. web n. 1389918).

4. NOTIFICAZIONE

Alcuni trattamenti effettuati nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali sono soggetti all'obbligo di notificazione al Garante. Si tratta, in particolare, dei trattamenti di dati che ricadono nelle ipotesi considerate dall'art. 37, comma 1, del Codice, vale a dire quelli relativi a dati genetici, oppure effettuati a fini di indagine epidemiologica (art. 37, comma 1, lettera *a)* e *b)*).

Il Garante ha sottratto dall'obbligo di notificazione alcuni tra i trattamenti che rientrano in tali ipotesi, individuando i presupposti in base ai quali non devono essere notificati i trattamenti riguardanti dati genetici o finalizzati a indagini epidemiologiche effettuati da esercenti le professioni sanitarie anche in forma associata (Provv. 31 marzo 2004, doc. web n. 852561). A proposito di tali categorie di trattamenti, va nuovamente rilevato che l'esonero disposto da questa Autorità opera soltanto nei riguardi di quelli eventualmente effettuati da medici sperimentatori per attività di cura della salute associate alle sperimentazioni cliniche, sempre che si tratti di trattamenti non sistematici e non organizzati in banche dati accessibili a terzi per via telematica. Si pensi, ad esempio, al caso del medico che, nell'ambito delle visite o degli accertamenti diagnostici previsti in uno studio clinico, venga a conoscenza e tratti saltuariamente, senza trasmetterle al committente dello studio, informazioni di tipo genetico riguardanti le malattie ereditarie dei pazienti coinvolti, a fini di cura della salute o di tutela dell'incolumità fisica degli interessati (cfr. Nota 26 aprile 2004, doc. web n. 996680).

5. TITOLARITÀ DEI TRATTAMENTI FINALIZZATI ALLA SPERIMENTAZIONE

Risulta essenziale verificare quale rapporto intercorre tra i promotori di sperimentazioni cliniche e i centri di sperimentazione, per ciò che riguarda il trattamento dei dati personali. In questo quadro, occorre approfondire il ruolo effettivamente svolto da tali società per quanto concerne l'individuazione delle finalità e delle modalità del trattamento, anche alla luce delle delucidazioni fornite dal Garante a proposito della figura del «titolare» e del «responsabile del trattamento» (cfr. Parere 18 maggio 2000, doc. web n. 30935).

Al riguardo, va evidenziato che il promotore, prima dell'avvio della sperimentazione, identifica i possibili centri partecipanti verificandone l'idoneità e il relativo interesse; predispone il protocollo da osservare nel corso dello studio; quindi, impartisce ai centri le necessarie direttive sul trattamento dei dati, ivi compresi i profili relativi alla loro custodia e sicurezza, nonché le istruzioni relative alle modalità di utilizzo dei sistemi informativi eventualmente previsti, e, se necessario, forniti al centro; verifica poi, a mezzo di propri collaboratori, l'osservanza del protocollo e delle proprie procedure interne da parte del centro; predispone i documenti da impiegare per informare le persone partecipanti e per ottenerne il consenso anche per ciò che riguarda il trattamento dei dati che li riguardano; infine, avverte i centri quando non è più necessario conservare la documentazione relativa allo studio.

Il promotore non effettua, quindi, alcuna attività di raccolta diretta dei dati, né può interloquire con gli individui inclusi nella sperimentazione; compiti, questi, spettanti ai medici sperimentatori. Tuttavia, il promotore acquisisce, come detto, in diverse ipotesi i dati dei pazienti raccolti dai centri e sugli stessi effettua diverse operazioni di trattamento; tramite i propri collaboratori addetti al monitoraggio esamina, infatti, presso i centri le informazioni contenute nella documentazione medica originale e nella lista di identificazione delle persone coinvolte nello studio; è destinatario dei dati registrati da ciascun centro sulle schede raccolta dati e sulle segnalazioni di reazioni e eventi avversi; ne cura direttamente, ovvero tramite soggetti esterni ai quali può demandare alcuni o tutti i compiti in materia di sperimentazione, il loro inserimento sul data-base, nonché il controllo, la validazione e la successiva elaborazione statistica dei dati al fine di conseguire i risultati dello studio.

D'altra parte, va rilevato che il centro non è assoggettato a vincoli di subordinazione nei confronti del promotore: accetta il protocollo concordandone con il promotore alcuni aspetti, compresi quelli relativi alla formulazione del consenso informato delle persone partecipanti in ottemperanza al parere del comitato etico di riferimento; esegue la sperimentazione con propria autonomia organizzativa, sebbene nel rispetto del protocollo, delle procedure operative standard e delle direttive del promotore; per l'esecuzione della sperimentazione si avvale di collaboratori che ritiene idonei ed è responsabile del loro operato; fornisce l'informativa alle persone coinvolte nello studio e acquisisce il loro consenso anche per ciò che attiene al trattamento dei dati che le riguardano; permette che i collaboratori del promotore accedano alla documentazione medica originale dei soggetti coinvolti per svolgere le attività di monitoraggio; gestisce e custodisce sotto la propria responsabilità tale documentazione.

Dalla ricostruzione delle attività svolte anche nell'ambito degli accertamenti ispettivi effettuati, i singoli centri di sperimentazione e i promotori hanno in genere responsabilità distinte nell'ambito degli studi clinici e si configurano, quindi, quali autonomi titolari o, a seconda dei casi, contitolari del trattamento (art. 28 del Codice). Per poter effettuare lecitamente il trattamento dei dati relativi alle sperimentazioni, tali soggetti sono pertanto tenuti al rispetto delle disposizioni del Codice e delle prescrizioni della citata autorizzazione generale del Garante con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento e ai requisiti dei dati, alla notificazione all'Autorità, alla designazione degli incaricati e di eventuali responsabili, nonché alla custodia e sicurezza delle medesime informazioni (articoli 11, 29, 30, 31-35, 37 e 38 del Codice; v. anche autorizzazione n. 2/2008 cit., specie punto 1.2). La trasmissione dei dati dello studio da parte dei centri di sperimentazione ai promotori configura una vera e propria «comunicazione» di dati e un trattamento di dati da parte di terzi, i quali vanno indicati nominativamente e distintamente nell'informativa agli interessati e nel modello di consenso, anche per ciò che riguarda l'esercizio del diritto di accesso e degli altri diritti previsti dagli articoli 7 e 8 del Codice (articoli 13, 23 e 26 del Codice).

6. ALTRI SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELLA SPERIMENTAZIONE DEI FARMACI

Il promotore può stipulare un contratto con soggetti esterni (organizzazioni di ricerca a contratto, laboratori di analisi, ecc.) per demandare loro alcuni, o tutti i compiti e le funzioni di sua competenza inerenti alle sperimentazioni di farmaci, specificandoli per iscritto (decreto ministeriale 15 luglio 1997, all. 1/5A, punto 5.2). In tal caso questi soggetti, i quali possono essere singole persone fisiche

ovvero società, istituzioni e altri organismi, possono svolgere nell'ambito degli studi clinici attività che, a seconda delle mansioni di volta in volta affidate, comportano il trattamento di dati personali riferiti ai singoli individui inclusi nelle sperimentazioni, come accade nelle ipotesi in cui essi vengano incaricati del monitoraggio degli studi, dell'inserimento, della validazione o dell'analisi statistica dei dati, ovvero della farmacovigilanza.

In tutte queste ipotesi è necessario che il promotore definisca chiaramente, nei contratti di affidamento o in altri atti idonei, il ruolo svolto nel trattamento dei dati personali da eventuali collaboratori esterni ai quali demanda attività o parti di attività inerenti agli studi clinici (articoli 28, 29 e 30 del Codice).

Nell'ambito delle sperimentazioni questi soggetti eseguono generalmente attività per conto e, in alcuni casi, in nome del promotore, nel rispetto delle modalità operative standard di quest'ultimo, o di proprie procedure visionate e approvate dal promotore stesso, ovvero di puntuali direttive di volta in volta impartite per iscritto da quest'ultimo. A tal fine, il promotore espleta spesso un'attività di formazione specifica nei confronti di tali collaboratori e, talvolta, si riserva il diritto di esprimere il proprio gradimento sui singoli. I medesimi soggetti possono inoltre utilizzare le informazioni e i documenti eventualmente ottenuti dai centri di sperimentazione nell'ambito dello studio soltanto in funzione dell'espletamento delle mansioni loro delegate; a conclusione della collaborazione, consegnano di regola al promotore tutte le informazioni e la documentazione che ne è conseguita.

Con specifico riferimento alle attività di monitoraggio, i promotori di studi clinici possono avvalersi, come detto, non solo di personale interno all'azienda, ma anche di collaboratori esterni. In entrambi i casi, gli addetti al monitoraggio (clinical study monitor) vengono selezionati, nominati e addestrati in modo specifico dal promotore che stabilisce l'estensione e il tipo di monitoraggio da effettuare; nello svolgimento della loro attività sono tenuti a osservare le procedure del promotore e le sue specifiche istruzioni; sono inoltre soggetti al controllo del promotore medesimo al quale devono sottoporre un rapporto scritto dopo ogni visita ai centri di sperimentazione o dopo ogni comunicazione riguardante la sperimentazione stessa (decreto ministeriale 15 luglio 1997, all. 1/5 punto 5.18).

La relazione fra i promotori, da un lato e, dall'altro, i soggetti esterni ai quali vengono affidate alcune, o tutte le mansioni riguardanti gli studi clinici (ivi compresi gli addetti al monitoraggio) vanno utilmente inquadrate nell'ambito di un rapporto fra «titolare» e «incaricati» (unicamente persone fisiche) o, eventualmente, in base al grado di autonomia da osservare nel trattamento dei dati, «responsabili del trattamento» (persone fisiche o giuridiche). Tali soggetti devono quindi essere designati, in conformità alle disposizioni del Codice sugli incaricati e sui responsabili, e ricevere idonee istruzioni alle quali attenersi nel trattamento dei dati della sperimentazione (articoli 29 e 30).

I soggetti che, in quanto collaboratori dei promotori, accedono ai dati personali delle persone incluse nello studio per le finalità della sperimentazione devono essere inoltre menzionati, anche per categorie, nell'informativa da fornire agli interessati; qualora vengano designati più responsabili, occorre indicare anche gli estremi identificativi di almeno uno di essi, nonché le modalità per reperire, anche on-line, il loro elenco aggiornato (art. 13 del Codice).

Diversamente, qualora i promotori ritengano, in base alla legge, di non poter designare i soggetti esterni di cui si avvalgono quali «incaricati» o «responsabili», in quanto i ruoli svolti da questi non possono essere ricondotti alle predette figure previste dal Codice, il flusso delle informazioni riferite agli individui partecipanti di cui siano eventualmente destinatari tali collaboratori costituirebbe una comunicazione di dati personali che potrebbe essere effettuata lecitamente in presenza del consenso specifico e informato degli interessati o di altro presupposto equipollente (articoli 11, comma 1, lettera *a)*, 13, 23 e 26 del Codice).

Analoghe cautele devono essere adottate dai centri di sperimentazione nel caso in cui essi demandino attività o parti di attività inerenti agli studi clinici a soggetti esterni quali, ad esempio, laboratori di analisi (articoli 13, 29 e 30 del Codice, autorizzazione del Garante al trattamento dei dati genetici del 22 febbraio 2007, doc. web n. 1389918, in particolare punti 4.3, 8 e 9).

I promotori devono prestare, comunque, particolare attenzione nella scelta dei soggetti, responsabili e incaricati, ai quali affidare, ai sensi degli articoli 29 e 30 del Codice, alcune o tutte le mansioni inerenti alle sperimentazioni di farmaci, specie con riferimento al monitoraggio dello studio, assicurandosi che essi possiedano requisiti di esperienza, capacità e affidabilità tali da fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle istruzioni da impartire e delle regole di riservatezza e confidenzialità previste dalla disciplina in materia di protezione di dati personali e dalle disposizioni di settore. Gli addetti al monitoraggio devono essere sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale. Il loro processo di designazione deve prevedere la frequenza di una specifica attività formativa concernente l'illustrazione dei rischi e delle responsabilità derivanti dal trattamento di queste informazioni, le istruzioni da rispettare per la loro custodia e sicurezza, nonché le regole di riservatezza e confidenzialità previste dalle disposizioni normative applicabili (articoli 3, comma 1, lettera *c)* e 11, comma 3, decreto legislativo n. 211/2003; articoli 11, 29, 30, 31 e ss. decreto legislativo n. 196/2003) e le specifiche precauzioni da utilizzare per tutelare l'identità degli interessati anche nei riguardi dello stesso promotore (decreto ministeriale 15 luglio 1997, all. 1/1A punto 1.21 e all. 1/2, punto 2.11).

7. INFORMATIVA AI PAZIENTI

I promotori, di regola, individuano le informazioni da comunicare alle persone coinvolte nello studio e la procedura da seguire per raccogliere il loro consenso tramite i centri di sperimentazione, anche per ciò che riguarda il trattamento dei dati che li riguardano, per consentirne l'esame da parte dei comitati etici interessati (articoli 6, 7, 8 e 11 decreto legislativo n. 211/2003).

Tuttavia, ritenendo erroneamente di non dover applicare la disciplina di protezione dei dati alle informazioni riconducibili agli individui inclusi nella sperimentazione, alcuni promotori invitano i centri a informare i pazienti interessati che i dati che li riguardano saranno trasmessi dal medico dello studio a chi lo ha commissionato esclusivamente in forma anonima. Questa indicazione, oltre a essere erronea, non consente alle persone interessate di comprendere quali siano i ruoli effettivamente svolti dal promotore e dagli altri soggetti, della cui collaborazione questo eventualmente si avvalga, riguardo al trattamento dei dati.

Così formulata, l'informativa agli individui partecipanti in sperimentazioni cliniche è, quindi, inidonea ai sensi del Codice (art. 13); non permette altresì agli interessati di esprimere una volontà consapevole riguardo al fatto che i trattamenti effettuati presso il promotore o i soggetti che con esso eventualmente collaborano (anche al di fuori del territorio nazionale) concernono informazioni che, seppure codificate, come sopra evidenziato, sono riconducibili ai medesimi interessati.

L'informativa da fornire agli interessati tramite i centri di sperimentazione deve invece comprendere, anche con formule sintetiche, ma pur sempre agevolmente comprensibili, indicazioni specifiche relative a:

a) la natura dei dati trattati dal promotore e la circostanza che tali dati vengono trasmessi all'estero;

b) il ruolo effettivamente svolto dal promotore riguardo al trattamento dei dati e le finalità e modalità di quest'ultimo;

c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati o di responsabili;

d) l'esercizio del diritto d'accesso e gli altri diritti in materia di dati personali nei confronti del promotore e degli altri soggetti eventualmente destinatari dei dati (articoli 7 e 8 del Codice).

Al fine di agevolare l'individuazione degli elementi essenziali da precisare nell'informativa, il Garante individua nel prospetto allegato (all. n. 1) un modello di riferimento che potrà essere utilizzato facoltativamente dai promotori per adempiere, tramite i centri di sperimentazione, all'obbligo dell'informativa, in armonia con i principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia previsti dal Codice nel quadro di un elevato livello di tutela dei diritti degli interessati (art. 2 del Codice). Nelle ipotesi in cui lo studio preveda il trattamento di informazioni genetiche (ad esempio, nelle indagini farmacogenetiche o farmacogenomiche) tali elementi devono essere integrati da indicazioni chiare in ordine a profili specifici dell'utilizzo di dati genetici e di campioni biologici individuati nella citata autorizzazione del Garante (punto 5 aut. 22 febbraio 2007, doc. web n. 1389918; cfr. anche decreto ministeriale 21 dicembre 2007, appendice 14).

Inoltre, deve essere cura dei centri di sperimentazione garantire che il personale coinvolto nelle sperimentazioni cliniche e, in particolare, nei colloqui preliminari volti all'acquisizione del consenso informato, sia formato adeguatamente anche sugli aspetti rilevanti della disciplina sulla protezione dei dati personali, in modo da essere in grado di spiegare accuratamente e con completezza agli interessati gli elementi essenziali riguardanti il trattamento dei dati. I promotori, nell'individuare i centri presso i quali condurre sperimentazioni cliniche, devono verificare l'adeguatezza del personale del centro a gestire tale procedura predisponendo, ove necessario, appositi interventi formativi. Il profilo della formazione andrebbe considerato anche dai comitati etici nelle valutazioni relative all'idoneità del medico sperimentatore e dei suoi collaboratori.

8. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Anche il modello che i centri di sperimentazione devono sottoporre agli interessati per acquisire le dichiarazioni di consenso al trattamento dei dati che li riguardano viene di regola predisposto dai promotori e sottoposto all'esame dei comitati etici interessati (articoli 6, 7, 8 e 11 decreto legislativo n. 211/2003).

Le formule solitamente utilizzate per la manifestazione del consenso si limitano ad autorizzare il medico a far esaminare la documentazione medica originale delle persone che si sottopongono alla sperimentazione da parte del personale del promotore addetto al monitoraggio (o da personale esterno da questi delegato), dei componenti del comitato etico e delle autorità sanitarie competenti, al fine di verificare le procedure dello studio e/o l'accuratezza dei dati raccolti (decreto ministeriale 15 luglio 1997, all. 1/4B punto 4.8.10). Tali formule non consentono, invece, agli interessati di esprimere la propria volontà circa gli ulteriori trattamenti di dati effettuati presso lo sponsor e/o i soggetti che, anche all'estero, collaborano eventualmente con esso nell'ambito della sperimentazione.

Il promotore e i suoi eventuali collaboratori non possono utilizzare lecitamente i dati personali degli individui partecipanti allo studio clinico se non provvedono ad acquisire previamente dagli interessati, tramite i centri di sperimentazione, idonee e specifiche manifestazioni di consenso riguardo ai trattamenti di dati da essi effettuati (articoli 23 e 26 del Codice). Per facilitare anche tale adempimento da parte dei promotori, in armonia con i citati princìpi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia, è individuata nell'allegato n. 1 anche una formula di riferimento per l'acquisizione del consenso, da sottoporre agli interessati, unitamente al modello d'informativa, tramite i centri di sperimentazione.

Particolare attenzione deve essere prestata anche alle modalità con cui il consenso degli interessati viene acquisto, specie quando si tratta di persone che, per il loro particolare stato di vulnerabilità, sono suscettibili di essere sottoposti a forme di coercizione o influenza tali da ostacolare la libera espressione del loro consenso. Si pensi a pazienti affetti da malattie incurabili o in situazioni di emergenza, a persone indigenti o ospitate nelle case di riposo o, ancora, ad appartenenti a gruppi «strutturati gerarchicamente», come gli studenti di medicina, il personale subordinato di un ospedale o di un laboratorio, i dipendenti di una società farmaceutica, ecc. In tali casi, oltre ad adottare le specifiche cautele richieste dalla normativa di settore (decreto ministeriale 15 luglio 1997, all. 1/1B punto 1.61 e all. 1/4B punto 4.8), è opportuno utilizzare procedure per acquisire il consenso informato degli interessati che non si limitino ad approcci meramente formali e individualizzati con i singoli individui, organizzando, ad esempio, momenti di confronto con la generalità o con gruppi di partecipanti, o coinvolgendo le associazioni, anche locali, di pazienti interessati.

9. ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 DEL CODICE

Le persone partecipanti a sperimentazioni cliniche di medicinali possono esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 del Codice, tra i quali quello di accedere ai dati che li riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, ovvero l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica, rivolgendosi direttamente al centro di sperimentazione o, per il tramite del medico sperimentatore (che è a conoscenza della loro identità e, mediante l'accesso alla lista di identificazione, può individuare il codice identificativo di ciascun interessato), al promotore.

Quest'ultimo, come pure il centro di sperimentazione, anche per il tramite dei rispettivi responsabili, eventualmente designati, qualora siano destinatari di simili istanze (per la presentazione delle quali non sono, peraltro, richieste particolari formalità) devono fornire senza ritardo all'interessato un riscontro compiuto e analitico (articoli 7, 8, 9, 10 e 146 del Codice). In particolare, va fornito riscontro alle richieste di accesso ai dati personali estrapolando dagli archivi le informazioni detenute e comunicandole all'interessato con modalità tali da renderne agevole la comprensione, nonché, se richiesto, trasponendole su supporto cartaceo o informatico, non potendo opporre rifiuto se non nei casi espressamente previsti dal Codice (art. 8). In tema di ricerche in ambito medico, biomedico ed epidemiologico il principio alla base della disciplina in materia è che il riscontro a istanze di integrazione, aggiornamento e rettificazione dei dati può essere fornito annotando le modifiche richieste dall'interessato senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca (art. 110, comma 2, del Codice; art. 16, comma 2, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, allegato A.4. al Codice, doc. web n. 1038384).

Dal momento che la partecipazione allo studio clinico è su base volontaria, gli interessati possono interrompere in ogni momento e senza fornire alcuna giustificazione la loro partecipazione allo studio (art. 3, comma 1, lettera *b)* e *c)* decreto legislativo n. 211/2003; decreto ministeriale 15 luglio 1997, all. 1/1B punto 1.28 e all. 1/4B punto 4.8; decreto ministeriale 21 dicembre 2007, all. 1 punto 6.1.2.5; art. 7, comma 4, lettera *a)*, del Codice). In questo caso, non è più possibile raccogliere ulteriori dati che riguardano gli interessati e i campioni biologici eventualmente prelevati e conservati in una forma che consente di identificarli vanno distrutti (punto 6, aut. al trattamento dei dati genetici del 22 febbraio 2007, doc. web n. 1389918; v. anche decreto ministeriale 21 dicembre 2007, all. 2 punto 6.1.2.5). Resta impregiudicata la possibilità di utilizzare i dati eventualmente già raccolti per determinare, senza alterarli, i risultati della ricerca (v. al riguardo, paragrafo 3.3 Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(83)10 del 23 settembre del 1983 relativa alla protezione dei dati a carattere personale utilizzati a fini di ricerca scientifica e di statistiche; paragrafo 6.1 Raccomandazione del Consiglio d'Europa (97)18 del 30 settembre 1997 relativa alla protezione dei dati personali raccolti e trattati per scopi statistici).

10. TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO

Nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali accade, frequentemente, che le informazioni e i campioni biologici degli individui partecipanti, raccolti dai medici sperimentatori in un Paese, vengano trasferiti a soggetti ubicati in altri Paesi, anche al di fuori dell'Unione europea, o siano resi accessibili a diverse categorie di soggetti aventi sede in tali Paesi. Ciò, avviene specialmente negli studi promossi da promotori che operano nell'ambito di gruppi multinazionali nei quali gli stessi promotori, gli addetti al monitoraggio dello studio, il laboratorio di analisi e gli altri soggetti esterni che collaborano con il promotore, possono avere sede in Paesi terzi.

Tali informazioni, in quanto riconducibili alle singole persone coinvolte nello studio, possono essere trasferite lecitamente in Paesi extra-Ue che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali a condizione che i pazienti interessati ne siano stati previamente informati e abbiano manifestato per iscritto un consenso specifico (art. 43, comma 1, lettera *a)* del Codice), ovvero vengano adottate garanzie equipollenti e adeguate per i diritti degli interessati (art. 44, comma 1, lettera *b)* del Codice). In particolare, costituiscono garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti degli interessati le clausole contrattuali standard per il trasferimento di dati personali a «responsabili del trattamento» residenti in Paesi terzi (cfr. decisione della Commissione europea del 27 dicembre 2001, n. 2002/16/Ce e Provv. del Garante 10 aprile 2002 n. 3, doc. web n. 1065361), nonché quelle previste per il trasferimento di dati effettuati da un «titolare del trattamento» avente sede nell'Unione europea a un diverso «titolare» residente al di fuori del territorio europeo (cfr. decisione della Commissione europea del 15 giugno 2001, n. 2001/497/Ce e Provv. del Garante del 10 ottobre 2001, doc. web n. 42156; decisione del 27 dicembre 2004, n. 2004/915/Ce e Provv. del Garante del 9 giugno 2005, doc. web n. 1151949). Ai fini dell'utilizzazione delle citate clausole è necessario definire preventivamente, con chiarezza e precisione, i ruoli svolti dai soggetti nell'ambito del trasferimento dei dati e delle operazioni di trattamento effettuate in conformità ai parametri indicati (l'esportatore deve risultare effettivamente «titolare» del trattamento e, l'importatore, deve essere l'effettivo «responsabile» o «titolare» autonomo del trattamento), nonché specificare le attività principali di trattamento cui sottoporre le informazioni personali oggetto di trasferimento.

Per ciò che concerne il trasferimento di dati verso organizzazioni stabilite negli Stati Uniti d'America fornisce, parimenti, adeguate garanzie per l'interessato l'idonea adesione ai principi in materia di riservatezza contenuti nel c.d. accordo del «Safe Harbor» (cfr. decisione della Commissione europea del 26 luglio 2000 n. 2000/520/Ce e Provv. del Garante del 10 ottobre 2001, doc. web n. 30939).

11. PERIODO DI CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO DI DATI PER ULTERIORI FINI DI RICERCA

I dati e i campioni biologici delle persone che si sottopongono alle sperimentazioni devono essere conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario per conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati (art. 11, comma 1, lettera *e)* del Codice, aut. cit. del 22 febbraio 2007, doc. web n. 1389918). Al riguardo, la normativa applicabile alle sperimentazioni cliniche prevede che i documenti essenziali relativi allo studio (compresa la documentazione medica riferita ai singoli individui) debbano essere conservati presso il promotore e i centri partecipanti per almeno sette anni dopo il completamento della sperimentazione, ovvero per un periodo di tempo considerevolmente più lungo in conformità alla disciplina applicabile o agli accordi intervenuti il promotore medesimo e centri partecipanti (art. 18 decreto legislativo n. 200/2007;

decreto legislativo n. 219/2006, all. 1, punto 5.2, lettera *c)*; decreto ministeriale 15 luglio 1997, all. 1/4B, punti 4.9.4 e 4.9.5 e all. 1/5A, punti 5.5.11 e 5.5.12).

In termini generali, in applicazione della disposizione del Codice sopra richiamata sulla durata di conservazione, i dati devono essere conservati presso i soggetti esterni che eventualmente collaborano con il promotore per la gestione e l'analisi statistica, per il solo periodo di tempo non superiore a quello necessario per definire il rapporto finale della sperimentazione o pubblicare i risultati dello studio.

La possibilità di fissare un periodo di tempo più lungo rispetto a quello previsto dalla normativa applicabile per la conservazione dei medesimi dati presso il promotore e i centri partecipanti può, invece, essere valutata anche alla luce della durata dell'autorizzazione d'immissione in commercio del medicinale in sperimentazione o di eventuali ulteriori esigenze di analisi dei dati, connesse ad esempio, a nuove domande d'immissione in commercio o di estensione dell'autorizzazione, ovvero al manifestarsi di evidenze significative per la sicurezza dei pazienti.

I promotori di uno studio clinico possono utilizzare lecitamente in future attività di studio e di ricerca i dati e i campioni biologici riconducibili a ciascuna delle persone coinvolte, anche avvalendosi dei soggetti esterni che hanno collaborato con essi per l'esecuzione della sperimentazione, a condizione che gli interessati ne siano stati previamente e adeguatamente informati e abbiano manifestato per iscritto un consenso specifico e distinto rispetto a quello manifestato per lo studio principale (articoli 11, comma 1, lettera *e)*, 13, 23, 26 e 1999 del Codice; aut. del 22 febbraio 2007, doc. web n. 1389918).

12. Custodia e sicurezza dei dati

A seguito degli approfondimenti, anche tecnici, svolti nell'ambito degli accertamenti ispettivi effettuati presso alcuni promotori e altri soggetti coinvolti nelle sperimentazioni, nonché di quelli effettuati, nell'ambito della consultazione pubblica, con i principali organismi interessati, sono stati individuati idonei accorgimenti e misure da porre a garanzia degli interessati nei trattamenti di dati effettuati per l'esecuzione di tali studi. La particolare delicatezza dei dati trattati nella sperimentazione impone l'adozione di specifici accorgimenti tecnici per incrementare il livello di sicurezza dei dati (art. 31 del Codice), senza pregiudizio di ogni altra misura minima che ciascun titolare del trattamento deve adottare ai sensi del Codice (art. 33 e ss.). Ciò, con particolare riferimento alle operazioni di registrazione con strumenti elettronici dei dati delle persone coinvolte nello studio presso i centri di sperimentazione, al loro trasferimento in via telematica verso un unico database presso il promotore o gli altri soggetti che svolgono, per conto di quest'ultimo, la validazione e l'elaborazione statistica dei dati, nonché alla gestione della medesima banca dati.

In relazione a tali operazioni di trattamento, i promotori di sperimentazioni cliniche di medicinali, le organizzazioni di ricerca a contratto e i centri di sperimentazione, ciascuno per la parte di propria competenza in relazione al ruolo ricoperto nel trattamento dei dati e alle conseguenti responsabilità ai fini dell'adozione delle misure di sicurezza, devono adottare:

a) laddove siano utilizzati sistemi di memorizzazione o archiviazione dei dati, idonei accorgimenti per garantire la protezione dei dati registrati dai rischi di accesso abusivo, furto o smarrimento parziali o integrali dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o fissi (ad esempio, attraverso l'applicazione parziale o integrale di tecnologie crittografiche a file system o database, oppure tramite l'adozione di altre misure informatiche di protezione che rendano inintelligibili i dati ai soggetti non legittimati);

b) protocolli di comunicazione sicuri basati sull'utilizzo di standard crittografici per la trasmissione elettronica dei dati raccolti dai centri di sperimentazione al database centralizzato presso il promotore o gli altri soggetti che effettuano la successiva validazione ed elaborazione statistica dei dati;

c) con specifico riferimento al menzionato database:

idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per gli incaricati in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento;

procedure per la verifica periodica della qualità e coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati del trattamento;

sistemi di audit log per il controllo degli accessi al database e per il rilevamento di eventuali anomalie.

Il Garante si riserva, in relazione alle sperimentazioni cliniche multinazionali, di promuovere a livello comunitario e internazionale standard di sicurezza per i trattamenti di dati personali che prevedano un livello di protezione ancora più elevato in un quadro di armonizzazione delle misure e degli accorgimenti da adottare in tali ambiti per la custodia e la sicurezza dei dati.

13. Altre tipologie di studi clinici

Le indicazioni fornite nelle presenti «Linee guida» a garanzia dei soggetti interessati possono, in linea generale, essere prese in considerazione come quadro unitario di riferimento per un uso lecito e corretto dei dati personali anche nell'ambito di altre tipologie di sperimentazioni cliniche, vale a dire quelle riguardanti i dispositivi medici (art. 7 decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507; art. 14 decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46; decreto ministeriale 2 agosto 2005) e quelle non promosse da società farmaceutiche o da altre strutture private per lo sviluppo industriale di un farmaco (c.d. sperimentazioni «non aventi fini di lucro», cfr. art. 1 decreto legislativo n. 200/2007 e decreto ministeriale 17 dicembre 2004). In queste ipotesi, occorre verificare, innanzitutto, il ruolo dei soggetti coinvolti nello studio rispetto al trattamento dei dati (promotore, centro di sperimentazione, centro coordinatore, organizzazione di ricerca a contratto, laboratorio di analisi, ecc.) in modo da poter individuare il soggetto o i soggetti, titolari del trattamento, tenuti agli adempimenti previsti dal Codice in materia di notificazione, designazione di incaricati e di eventuali responsabili, consenso informato al trattamento dei dati, predisposizione di adeguate misure per la custodia e sicurezza dei dati, esercizio dei diritti di accesso e degli altri diritti riguardanti i dati personali. Occorre, inoltre, accertare, in base alle previsioni dello studio, eventuali flussi di dati, anche attraverso la loro messa a disposizione o consultazione (ad esempio, a fini di monitoraggio), verso soggetti esterni situati anche al di fuori dell'Unione europea, in modo da verificare la necessità di acquisire il consenso specifico e informato degli interessati e/o di adottare garanzie equipollenti e adeguate (articoli 11, comma 1, lettera *a)*, 13, 23, 26, 43 e 44 del Codice).

Vanno poi formulate in questa sede alcune precisazioni con riferimento ad altri studi, nei quali i medicinali sono prescritti e somministrati ai soggetti che accettano di parteciparvi secondo la normale pratica clinica (sperimentazioni «non interventistiche», v. art. 1 decreto legislativo n. 200/2007). Questi studi, c.d. «osservazionali», qualora non siano strettamente associati ad attività di tutela della salute svolte da medici o organismi sanitari, ovvero -a differenza delle sperimentazioni cliniche sui medicinali- non possano ritenersi comparabili a tali attività in termini di ricaduta personalizzata sull'interessato, rientrano nell'ambito di applicazione delle previsioni del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (Allegato A.4. al Codice, doc. web n. 1038384) la cui osservanza, oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento medesimo (art. 12, comma 3, del Codice). Anche nell'ambito di questi studi, il trattamento di informazioni medico/cliniche può essere effettuato, in linea generale, per gli scopi della ricerca con riferimento ai soli dati personali degli individui che vi acconsentono specificatamente dopo aver ricevuto un'idonea informativa sul trattamento dei dati (articoli 106, 107 e 110 del Codice; punto 1.2, lettera *a)* aut. n. 2/2008 cit.). Ciò, indipendentemente dal fatto che lo studio preveda di raccogliere queste informazioni direttamente presso gli interessati o presso terzi.

In presenza di particolari e comprovate circostanze (di carattere etico, metodologico o di impossibilità organizzativa), dalle quali derivi l'impossibilità di informare gli interessati, il trattamento può essere effettuato, anche in assenza del loro consenso, a condizione che il programma di ricerca sia stato oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico e venga ottenuta l'autorizzazione del Garante, che può essere rilasciata anche con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (articoli 110 ult. parte e 40 del Codice). Si pensi, ad esempio, ad alcuni studi di tipo retrospettivo in cui il tempo trascorso dal momento in cui i dati da analizzare sono stati raccolti, l'entità del campione da selezionare e le caratteristiche sulla base delle quali viene effettuato il campionamento (ad esempio, un gruppo di persone affette da patologie ad alta incidenza di mortalità) possono rendere ragionevolmente impossibile raggiungere gli interessati e fornire loro un'adeguata informativa.

Il Garante si riserva di adottare provvedimenti più specifici di prescrizione e di divieto che potranno derivare dalle verifiche di eventuali violazioni riguardanti singoli soggetti promotori, nonché di apportare alle presenti «Linee guida» eventuali integrazioni riguardanti le concrete modalità di trattamento dei dati, anche alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione delle stesse e delle nuove tecnologie eventualmente intervenute.

ALLEGATO n. 1

INFORMATIVA E MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI [1]

Titolari del trattamento e relative finalità

Il Centro di sperimentazione (indicare il nome del centro) e l'Azienda farmaceutica (indicare il nome del promotore), che ha commissionato lo studio che Le è stato descritto, ciascuno per gli ambiti di propria competenza e in accordo alle responsabilità previste dalle norme della buona pratica clinica (decreto-legge n. 211/2003), tratteranno i Suoi dati personali, in particolare quelli sulla salute e, soltanto nella misura in cui sono indispensabili in relazione all'obiettivo dello studio, altri dati relativi alla Sua origine, ai Suoi stili di vita e alla Sua vita sessuale (ecc.) (variabili da specificare a seconda delle caratteristiche dello studio), esclusivamente in funzione della realizzazione dello studio e a fini di farmacovigilanza.

A tal fine i dati indicati saranno raccolti dal Centro di sperimentazione e trasmessi all'Azienda farmaceutica e alle persone o società esterne che agiscono per loro conto, tra le quali ... (inserire gli estremi identificativi di almeno uno dei terzi cui i dati saranno trasmessi) anche in Paesi non appartenenti all'Unione europea che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali (da inserire nel caso si preveda di trasferire i dati al di fuori dell'Ue specificando gli estremi identificativi dei destinatari) [2].

Il trattamento dei dati personali relativi a ... (variabili da specificare a seconda delle caratteristiche dello studio) è indispensabile allo svolgimento dello studio: il rifiuto di conferirli non Le consentirà di parteciparvi (Indicare inoltre gli eventuali dati che possono invece essere forniti facoltativamente).

---

[1] Da sottoporre agli interessati unitamente al modulo di consenso informato che descrive le caratteristiche scientifiche dello studio, anche mediante integrazione dello stesso.

[2] Quando non è possibile conoscere al momento della redazione dell'informativa l'elenco completo dei soggetti terzi a cui i dati saranno trasmessi anche in paesi extra-UE occorre specificare come e quando l'elenco completo verrà reso disponibile.

Natura dei dati

Il medico che La seguirà nello studio La identificherà con un codice: i dati che La riguardano raccolti nel corso dello studio, ad eccezione del Suo nominativo, saranno trasmessi all'Azienda farmaceutica, registrati, elaborati e conservati unitamente a tale codice, alla Sua data di nascita, al sesso, al Suo peso e alla Sua statura (tutte le variabili di cui sopra da precisare secondo le specifiche dello studio). Soltanto il medico e i soggetti autorizzati potranno collegare questo codice al Suo nominativo.

Modalità del trattamento

I dati, trattati mediante strumenti anche elettronici, saranno diffusi solo in forma rigorosamente anonima, ad esempio attraverso pubblicazioni scientifiche, statistiche e convegni scientifici. La Sua partecipazione allo studio implica che, in conformità alla normativa sulle sperimentazioni cliniche dei medicinali, il personale dell'Azienda farmaceutica o delle società esterne che eseguono per conto della prima il monitoraggio e la verifica dello studio, il Comitato etico e le autorità sanitarie italiane e straniere potranno conoscere i dati che La riguardano, contenuti anche nella Sua documentazione clinica originale, con modalità tali da garantire la riservatezza della Sua identità.

Esercizio dei diritti

Potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (es. accedere ai Suoi dati personali, integrarli, aggiornarli, rettificarli, opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, ecc.) rivolgendosi direttamente al centro di sperimentazione (indicare il nome di una persona fisica o di un ufficio responsabile e un recapito) o, per il suo tramite, all'azienda farmaceutica.

Potrà interrompere in ogni momento e senza fornire alcuna giustificazione la Sua partecipazione allo studio: in tal caso, i campioni biologici a Lei correlati verranno distrutti. Non saranno inoltre raccolti ulteriori dati che La riguardano, ferma restando l'utilizzazione di quelli eventualmente già raccolti per determinare, senza alterarli, i risultati della ricerca.

Consenso

Sottoscrivendo tale modulo acconsento al trattamento dei miei dati personali e al loro trasferimento al di fuori dell'Unione europea (da inserire se effettuato specificando gli estremi identificativi dei destinatari) per gli scopi della ricerca nei limiti e con le modalità indicate nell'informativa fornitami con il presente documento.

Nome e Cognome dell'interessato (in stampatello) ....

Firma dell'interessato ....

Data ....

08A05857

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

CIRCOLARE 4 agosto 2008.

Attuazione della direttiva 2003/4/CEE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale abrogando, nel contempo, il decreto n. 39 del 24 febbraio 1997 concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente (Direttiva n. 90/313/CEE).

Alle Autorità Pubbliche detentrici di informazioni ambientali

Il decreto legislativo 195 del 19 agosto 2005 di attuazione alla direttiva 2003/4/CEE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale abrogando, nel contempo, il decreto n. 39 del 24 febbraio 1997 concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente (Direttiva n. 90/313/CEE).

In base all'art. 8 del decreto 195, l'Autorità Pubblica deve adoperarsi per rendere l'informazione ambientale disponibile attraverso banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha il compito di garantire che le informazioni ambientali detenute dalle Autorità Pubbliche siano aggiornate e confrontabili e deve inoltre predisporre le relazioni al Parlamento e alla Commissione europea sullo stato di attuazione del decreto n. 195/2005.

Al fine di consentire ai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di adempiere a tali obblighi, l'art. 10 del decreto n. 195 stabilisce che a decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2008, entro il 30 dicembre di ogni anno, le Autorità Pubbliche trasmettano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati relativi alle richieste di accesso in materia ambientale, nonché una relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione del decreto stesso.

Allo scopo di semplificare e razionalizzare la raccolta e l'invio dei dati richiesti è stata predisposta la scheda allegata alla presente circolare che le Autorità Pubbliche sono tenute a compilare e ad inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La scheda deve essere compilata per quanto riguarda gli anni 2006, 2007 e 2008, ed inviata entro il 30 dicembre 2008 al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo (RAS), Div. VI

Roma, 4 agosto 2008

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

ANNO...............[1]

	Tipo di informazione	Numero di richieste registrate	Soggetto che ha fatto la richiesta	Modalità di erogazione della risposta	Diniego e motivazione
A	Trattati e Convenzioni internazionali in materia ambientale				
	Accordi in materia ambientale(accordi bilaterali e multilaterali, accordi volontari, convenzioni)				
	Direttive e Regolamenti comunitari				
	Atti legislativi nazionali				
	Atti legislativi regionali				
	Atti legislativi locali				
B	Politiche: obiettivi individuati annualmente per la salvaguardia e la protezione dell'ambiente				
	Piani e Programmi: azioni e strumenti individuati per attuare gli obiettivi di politica ambientale				
C	Stato di attuazione degli elementi di cui alle lettere A e B				
D	Relazioni sullo stato dell'ambiente (anche a livello regionale e locale, laddove predisposte)				
E	Dati attività di monitoraggio ambientale				
F	Autorizzazioni VIA				
G	Pareri rilasciati sulla VIA				
H	Studi sull'impatto ambientale				

[1] Poiché vengono richiesti i dati relativi agli anni 2006-2007 e 2008, dovrà essere compilata una tabella per ogni anno di riferimento

08A05865

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 18 luglio 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Giampiero Schiavoni, console onorario della Repubblica Ceca in Ancona.

In data 23 luglio 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Daniel Vonrufs, console onorario della Confederazione Svizzera in Bergamo.

08A05850-08A05851

Presentazione lettere credenziali

Il 21 luglio 2008 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Arif Shahid Khan, Ambasciatore d'India, S.E. Federico Ortuño Victory, Ambasciatore di Costa Rica, S.E. Eheneden Erediauwa, Ambasciatore della Repubblica Federale di Nigeria, S.E. sig.ra Mary Madzandza Kanya, Ambasciatore del Regno dello Swaziland, con residenza a Londra, i quali Gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

08A05852

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 4, 5, 6, 7 e 8 agosto 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,5566
Yen	168,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,994
Corona danese	7,4605
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79165
Fiorino ungherese	233,74
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7051
Zloty polacco	3,2131
Nuovo leu romeno	3,5076
Corona svedese	9,4560
Corona slovacca	30,385
Franco svizzero	1,6346
Corona islandese	123,95
Corona norvegese	7,9995
Kuna croata	7,2250
Rublo russo	36,4466
Nuova lira turca	1,7935
Dollaro australiano	1,6697
Real brasiliano	2,4325
Dollaro canadese	1,6035
Yuan cinese	10,6650
Dollaro di Hong Kong	12,1480
Rupia indonesiana	14144,82
Won sudcoreano	1582,83
Peso messicano	15,4720
Ringgit malese	5,0870
Dollaro neozelandese	2,1317
Peso filippino	68,720
Dollaro di Singapore	2,1370
Baht tailandese	52,193
Rand sudafricano	11,2142

Dollaro USA	1,5487
Yen	167,06
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,928
Corona danese	7,4606
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79285
Fiorino ungherese	235,13
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7049
Zloty polacco	3,2159
Nuovo leu romeno	3,4965
Corona svedese	9,4622
Corona slovacca	30,375
Franco svizzero	1,6312
Corona islandese	123,74
Corona norvegese	8,0315
Kuna croata	7,2173
Rublo russo	36,4325
Nuova lira turca	1,7882
Dollaro australiano	1,6890
Real brasiliano	2,4308
Dollaro canadese	1,6168
Yuan cinese	10,6173
Dollaro di Hong Kong	12,0873
Rupia indonesiana	14059,10
Won sudcoreano	1575,80
Peso messicano	15,3331
Ringgit malese	5,0666
Dollaro neozelandese	2,1388
Peso filippino	68,140
Dollaro di Singapore	2,1339
Baht tailandese	52,075
Rand sudafricano	11,4340

Dollaro USA	1,5478
Yen	168,16
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,980
Corona danese	7,4611
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79205
Fiorino ungherese	236,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7049
Zloty polacco	3,2398
Nuovo leu romeno	3,4780
Corona svedese	9,4458
Corona slovacca	30,375
Franco svizzero	1,6291
Corona islandese	121,56
Corona norvegese	8,0280
Kuna croata	7,2230
Rublo russo	36,5000
Nuova lira turca	1,7977
Dollaro australiano	1,6920
Real brasiliano	2,4333
Dollaro canadese	1,6159
Yuan cinese	10,5996
Dollaro di Hong Kong	12,0814
Rupia indonesiana	14042,42
Won sudcoreano	1570,63
Peso messicano	15,3464
Ringgit malese	5,0721
Dollaro neozelandese	2,1398
Peso filippino	67,750
Dollaro di Singapore	2,1358
Baht tailandese	52,014
Rand sudafricano	11,4769

Valuta	
Dollaro USA	1,5471
Yen	169,16
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,105
Corona danese	7,4609
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79255
Fiorino ungherese	234,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7051
Zloty polacco	3,2458
Nuovo leu romeno	3,4805
Corona svedese	9,4127
Corona slovacca	30,363
Franco svizzero	1,6322
Corona islandese	123,88
Corona norvegese	7,9970
Kuna croata	7,2126
Rublo russo	36,4730
Nuova lira turca	1,8050
Dollaro australiano	1,6986
Real brasiliano	2,4356
Dollaro canadese	1,6201
Yuan cinese	10,6153
Dollaro di Hong Kong	12,0760
Rupia indonesiana	14078,61
Won sudcoreano	1572,55
Peso messicano	15,3828
Ringgit malese	5,0822
Dollaro neozelandese	2,1537
Peso filippino	67,760
Dollaro di Singapore	2,1440
Baht tailandese	51,971
Rand sudafricano	11,5027

Valuta	
Dollaro USA	1,5074
Yen	165,61
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,211
Corona danese	7,4601
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78410
Fiorino ungherese	236,08
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7048
Zloty polacco	3,2645
Nuovo leu romeno	3,5050
Corona svedese	9,3945
Corona slovacca	30,346
Franco svizzero	1,6238
Corona islandese	125,21
Corona norvegese	7,9915
Kuna croata	7,2172
Rublo russo	36,4515
Nuova lira turca	1,7883
Dollaro australiano	1,6885
Real brasiliano	2,4360
Dollaro canadese	1,6075
Yuan cinese	10,3390
Dollaro di Hong Kong	11,7783
Rupia indonesiana	13822,86
Won sudcoreano	1549,53
Peso messicano	15,2624
Ringgit malese	4,9767
Dollaro neozelandese	2,1394
Peso filippino	66,700
Dollaro di Singapore	2,1143
Baht tailandese	50,769
Rand sudafricano	11,5798

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A05899-08A05900-08A05901-08A05902-08A05903

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Loria

Con decreto n. 545 del 16 giugno 2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 25 luglio 2008, registro n. 8, foglio n. 47, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un territorio ex alveo della Roggia Manfrina nel comune di Loria (Treviso), distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 26, mappale n. 599 ed al foglio n. 25, mappale n. 182 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato dall'Agenzia del territorio - Ufficio di Treviso il 3 luglio 2006.

08A05846

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elosalic»

Con la determinazione n. aRM-93/2008-1326 del 2 luglio 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Schering Plough S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: ELOSALIC;

confezione: 035296019;

descrizione: 1 tubo in alluminio da 1,8 g unguento.

08A05844

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avviso di integrazione delle linee guida esplicative per l'attività di vigilanza

Si comunica che in data 7 agosto 2008 è stata pubblicata sul sito internet dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, www.agcom.it, l'integrazione del punto 3, con il capoverso 1-*bis*, delle linee guida della Direzione tutela dei consumatori dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni esplicative per l'attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 40/2007, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della medesima legge.

08A05866

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303 recante «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante «Codice in materia di protezione di dati personali» e, in particolare, gli articoli 20, comma 2, 21, comma 2 e 181, comma 1 lettera *a)*;

Considerato che, ai sensi del citato art. 20, comma 2, nei casi in cui una disposizione di legge specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico ma non i tipi di dati sensibili e le operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici con atto di natura regolamentare;

Visto il provvedimento generale del Garante 30 giugno 2005 sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 luglio 2005, n. 170, che ha suggerito un modello per l'individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili;

Considerata l'esigenza di particolare tutela per l'interessato nell'effettuazione delle operazioni di interconnessione, raffronto tra banche dati gestite da diversi titolari del trattamento o con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare, delle operazioni svolte pressoché interamente mediante siti web o volte a definire in forma completamente automatizzata il profilo o la personalità degli interessati nonché delle operazioni di comunicazione e diffusione;

Ritenuto di individuare analiticamente negli allegati con riferimento alle predette operazioni quelle effettuate da questo Istituto ed in particolare i raffronti tra banche dati gestite da diversi titolari o con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall'Istituto nonché le comunicazioni;

Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Istituto deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, blocco, cancellazione, distruzione);

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie prevista dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità eseguite; alla indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché alla esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni;

Acquisito, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)* del Codice il parere favorevole, ma condizionato al rispetto di alcune indicazioni formulate sullo schema di regolamento, espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 25 luglio 2006;

Apportate allo schema di regolamento le modificazioni ed integrazioni in conformità al predetto parere;

Acquisito l'ulteriore parere favorevole del Garante espresso nella riunione del 28 febbraio 2007;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito in legge 26 febbraio 2007, n. 17 che ha prorogato il termine per l'adozione del regolamento al 28 febbraio 2007;

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1.

Ambito del trattamento

1. Il presente regolamento individua i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati e di operazioni eseguibili presso l'ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 2.

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali gli allegati dal n. 1 al n. 7, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, recano l'individuazione dei dati trattati e delle operazioni eseguibili, in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dall'ISPESL e previste dagli articoli 67, 68, 71, 85, 95, 98 e 112 del Codice.

Art. 3.

Pertinenza, completezza e indispensabilità

1. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nell'ipotesi in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

2. Le operazioni di raffronto e comunicazione individuate sono ammesse soltanto se indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico indicate nel presente regolamento nonché nel rispetto dei limiti eventualmente derivanti dalla legge o da regolamenti, oltre che dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

3. I raffronti con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall'Istituto sono consentiti soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del d.lgs. n. 196/2003).

4. Qualora l'Istituto nell'espletamento della propria attività venga a conoscenza, ad opera dell'interessato, di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento di obblighi o compiti di cui agli allegati, tali dati ai sensi dell'art. 11, comma 2, non potranno essere utilizzati in alcun modo, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge dell'atto o del documento che li contiene.

5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali, ai sensi degli articoli 11 e 22, comma 5 del Codice.

ALLEGATO N. 1

Denominazione del trattamento

Attività relativa all'instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale, nonché al conferimento degli incarichi di ricerca, studio, consulenza e delle borse di studio. Attività relativa alle relazioni sindacali.

Fonti normative

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1924; decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957; decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965; legge n. 584/1967; legge n. 300/1970; decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73; legge n. 107/1990; legge n. 146/1990; legge n. 104/1992; decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994; legge n. 626/1994; decreto legislativo n. 230/1995; legge n. 335/1995; legge n. 68/1999; decreto legislativo n. 38/2000; decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 legge n. 53/2000; legge n. 83/2000; decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000; decreto legislativo n. 151/2001; legge n. 97/2001; decreto legislativo n. 165/2001; legge n. 66/2003; codice civile; codice di procedura civile; codice penale; codice di procedura penale; cc.cc.nn.ll. relativi al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione; contratti collettivi nazionali quadro concernenti distacchi, aspettative e permessi, nonché altre prerogative sindacali.

Finalità del trattamento

Articoli 95 e 112 del decreto legislativo n. 196 /2003 - instaurazione e gestione del rapporto di lavoro

Tipologia dei dati trattati

Dati idonei a rilevare le convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; lo stato di salute: attuale e pregresso, i dati relativi ai familiari, le terapie in corso; la vita sessuale, limitatamente ai casi di rettificazione di attribuzione di sesso; i dati giudiziari.

Modalità di trattamento dei dati

Automatizzato e manuale.

Tipologia delle operazioni eseguite

Operazioni standard: raccolta diretta presso l'interessato e acquisizione da altri soggetti esterni.

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

raffronti con altri trattamenti, archivi o banche dati di altro titolare: amministrazioni certificanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Comunicazione agli uffici competenti per il collocamento mirato e l'attivazione del diritto al lavoro dei soggetti disabili (legge n. 68/1999); all'inail per apertura e chiusura posizioni individuali e malattie professionali; all'Inail ed all'autorità di pubblica sicurezza di denunce infortuni; alle Aassll per visite medico fiscali per assenze di malattia (art. 5 legge n. 300/1970 e ccnl); agli enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata (al fine di gestire la procedura di mobilità) d.lgs. 165/2001; all'agenzia delle entrate nel caso in cui l'ente svolga funzioni di centro di assistenza fiscale (art. 17 d.m 31 maggio 1999, n. 164, ed art. 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973); agli enti previdenziali per tutela previdenziale; alle organizzazioni sindacali per la gestione dei permessi nonché delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega); alla presidenza del consiglio dei ministri dipartimento funzione pubblica (per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive; art. 50 d.lgs. 165/2001; alla compagnia assicurativa ai fini dell'attiva-

zione della copertura assicurativa; alla Procura della Repubblica, qualora i fatti accertati assumano valenza di reato (c.p. e c.p.p.); alla Corte dei conti, qualora i fatti accertati assumano valenza di danno all'erario.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento concerne i dati relativi alla gestione del rapporto di lavoro, inteso come definizione e gestione dello stato giuridico ed economico del personale, nonché di ogni altro rapporto di lavoro di qualunque tipo anche non retribuito od onorario, a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

I dati relativi allo stato di salute sono oggetto di trattamento nell'ambito della rilevazione delle presenze e dell'orario di servizio nonché quali documenti giustificativi delle assenze e dell'attribuzione del corrispondente trattamento economico e sono trattati per tutti i procedimenti finalizzati alla trattazione delle assenze per malattia e infortunio ed alla verifica della idoneità fisica all'impiego.

I dati inerenti allo stato di salute possono essere riferiti anche ai familiari dell'interessato, limitatamente ai casi in costituiscono presupposto per la concessione di permessi o altri benefici di legge.

Il trattamento di dati idonei a rivelare le convinzioni religiose può essere indispensabile per svolgere le attività relative alla concessione di permessi per le festività, la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate convinzioni religiose. I dati concernenti convinzioni filosofiche e di altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza (dati di archivio).

I dati giudiziari vengono trattati nei casi in cui, a seguito di comunicazioni giudiziarie, occorre esaminare se disporre la sospensione dal servizio e instaurare un procedimento disciplinare.

Il trattamento di dati idonei a rilevare l'appartenenza o adesione ad organizzazioni politiche o sindacali è effettuato per la gestione di permessi, trattenute, aspettative e distacchi previsti dalla legge.

I dati sono conservati sia in forma cartacea che informatizzata e vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali di legge (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, attività di aggiornamento e formazione). Vengono effettuati raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazione è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

ALLEGATO N. 2

Denominazione del trattamento

A) attività relativa alla gestione del personale in servizio ed in quiescenza, atti e provvedimenti connessi al riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo.

B) atti e provvedimenti diretti all'erogazione dei benefici socio-assistenziali.

Fonti normative

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, legge n. 336/1970, legge n. 104/1992, decreto legislativo n. 230/1995, legge n. 335/1995, legge n. 662/1996, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001, d.lgs. n. 165/2001, ccnl relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, codice civile.

Finalità del trattamento

Articoli 68 e 112 decreto legislativo n. 196/2003.

Tipologia dei dati trattati

Dati idonei a rilevare l'origine etnica, lo stato di salute: attuale e pregresso, i dati relativi ai familiari e le terapie in corso.

Modalità di trattamento dei dati

Manuale

Tipologia delle operazioni eseguite

Operazioni standard: raccolta diretta presso l'interessato ed acquisizione da altri soggetti esterni.

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

comunicazione all'Inail (per verificare la liquidazione in caso di equo indennizzo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965), agli organi preposti all'accertamento ed al riconoscimento della causa di servizio e dell'equo indennizzo e dell'inabilità al lavoro non dipendente da causa di servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001; all'Inpdap in caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, ai fini dell'erogazione del relativo trattamento di pensione e del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ai sensi della legge n. 335/1995; ed alla Procura della Repubblica, qualora i fatti accertati assumano valenza di reato (c.p. e c.p.p.).

Descrizione del trattamento e del flusso informativo

A) i dati relativi allo stato di salute sono trattati ai fini dell'accertamento dell'eventuale inidoneità (totale o parziale) dipendente o meno da causa di servizio e liquidazione dell'equo indennizzo.

I dati sullo stato di salute vengono acquisiti a seguito della richiesta presentata dall'interessato e da terzi (in particolare dalla commissione medico ospedaliera territorialmente competente, per l'accertamento delle condizioni di inidoneità al servizio, nonché dal comitato di verifica per le cause di servizio in caso di equo indennizzo). In caso di invalidità assoluta e permanente, l'interessato viene collocato in pensione e la relativa pratica contenente dati sulla salute, viene trasmessa all'Inpdap. Il verbale dell'organo di consulenza medico-legale viene quindi trasmesso al comitato di verifica delle cause di servizio che esprime parere definitivo sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio. Vengono trasmessi i dati inerenti la salute all'Inpdap nell'ipotesi di richiesta di riconoscimento alla contribuzione figurativa di cui alle disposizioni in materia di politiche sociali (art. 80 legge n. 388/2000 - legge finanziaria). I dati rilevanti l'origine etnica possono venire in evidenza per l'applicazione della normativa che riconosce particolari benefici agli internati in campi di stermino (ex combattenti o assimilati) e loro superstiti.

B) i dati sensibili sono trasmessi all'esame di un'apposita commissione consultiva per il prescritto parere e per la liquidazione dei sussidi.

ALLEGATO N. 3

Denominazione del trattamento

Attività d'ispezione amministrativa nell'ambito dell'istituto.

Fonti normative

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, d.lgs n. 165/2001, ccnl relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, legge n. 662/1996, (finanziaria anno 1997), art. 1, comma 62.

Finalità del trattamento

Art. 67 del decreto legislativo 196/2003 - attività di controllo e ispettive.

Tipologia dei dati trattati

Dati idonei a rilevare lo stato di salute attuale e pregresso e dati giudiziari.

Modalità di trattamento dei dati

Automatizzato e manuale.

Tipologia delle operazioni eseguite

Operazioni standard: raccolta diretta presso l'interessato ed acquisizione da altri soggetti esterni.

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

comunicazione alla Procura della Repubblica, qualora i fatti accertati assumano valenza di reato ed alla procura della Corte dei conti, qualora i fatti accertati assumano valenza di illecito contabile.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati sensibili e giudiziari possono venire in rilievo nell'ambito dell'attività di ispezione amministrativa, d'ufficio o a seguito di esposti, per l'accertamento di eventuali irregolarità al fine di reprimere e sanzionare le stesse, o di eliminare e/o prevenire eventuali irregolarità ed è effettuata attraverso riscontri cartolari ed accessi documentali, audizioni, verifiche dello stato di luoghi, cose e persone. Tali dati sono oggetto di trattamento, ove indispensabili per l'accertamento di eventuali irregolarità, e sono trasmessi alla Procura della Repubblica, qualora i fatti accertati assumano valenza di reato ed alla procura della Corte dei conti, qualora i fatti accertati assumano valenza di illecito contabile.

ALLEGATO N. 4

Denominazione del trattamento

Attività relativa alla gestione del personale: atti e provvedimenti diretti ad adempiere agli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria, nonché l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Fonti normative

Decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, d.lgs. n. 277/1991, d.lgs. n. 626/1994, s.m.i., d.lgs. n. 230/1995, d.lgs. n. 242/1996, decreto legislativo n. 494/1996 e s.m.i., ccnl relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

Finalità del trattamento

Art. 112, comma 2 lettera *e)* del d.lgs. n. 196/2003.

Tipologia dei dati trattati

Dati idonei a rilevare lo stato di salute: attuale, pregresso, dati relativi ai familiari e terapie in corso.

Modalità di trattamento dei dati

Automatizzato e manuale.

Tipologia delle operazioni eseguite

Operazioni standard: raccolta diretta presso l'interessato ed acquisizione da altri soggetti esterni.

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati sanitari dei dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria sono trattati solo se indispensabili ed utilizzati esclusivamente per le finalità di igiene e sicurezza del lavoro.

La raccolta dei dati relativi alla rilevazione dei rischi occupazionali, avviene presso gli interessati che compilano le schede di destinazione lavorativa ed è finalizzata alla predisposizione delle misure di sicurezza e di igiene nonché alla sorveglianza sanitaria, nell'ambito degli obblighi scaturenti dal d.lgs. 626/1994 e s.m i. I dati relativi alla salute dei dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria sono contenuti nelle cartelle sanitarie e di rischio, che sono custodite negli archivi sanitari. Tali dati sono trattati soltanto se indispensabili ed utilizzati esclusivamente dal medico competente incaricato dall'Istituto, per finalità di igiene e sicurezza sul lavoro. I dati dei registri dei lavoratori esposti e le cartelle sanitarie e di rischio per videoterminali, radiazioni ionizzanti, rischi chimici e biologici, rischi cancerogeni e/o mutageni sono inviati al lavoratore, su richiesta, da parte del medico competente. Al termine del rapporto di lavoro la cartella sanitaria e le annotazioni del registro sono consegnate o inviate al lavoratore, in busta chiusa o con altro mezzo idoneo ad assicurare la riservatezza delle informazioni.

ALLEGATO N. 5

Denominazione del trattamento

Contenzioso amministrativo, civile, fallimentare, contabile e penale; attività relativa al patrocinio ed alla difesa dell'Istituto in sede giudiziale e stragiudiziale e attività di consulenza.

Fonti normative

Regio decreto n. 642/1907, regio decreto n. 1054/1924, regio decreto n. 1038/1933, decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, legge n. 300/1970, legge n. 336/1970, legge n. 1034/1971, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, decreto legislativo n. 285/1992, decreto del Presidente della Repubblica n. 260/1998; decreto ministeriale 31 gennaio 2001, legge n. 205/2000, d.lgs. n. 445/2000, d.lgs. n. 165/2001, legge n. 15/2005, legge n. 80/2005; codice civile, procedura civile, penale, procedura penale, ccnl vigente.

Finalità del trattamento

Articoli 71 e 112 del d.lgs. 196/2003 - Finalità volte a fare valere il diritto di difesa anche in materia di diritto di lavoro.

Tipologia dei dati trattati

Dati idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute: attuale e pregresso, i dati relativi ai familiari, le terapie in corso, la vita sessuale ed i dati giudiziari.

Modalità di trattamento dei dati

Automatizzato e manuale.

Tipologia delle operazioni eseguite

Operazioni standard: raccolta diretta presso l'interessato ed acquisizione da altri soggetti esterni.

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, distruzione.

Operazioni particolari:

raffronti con altri trattamenti o archivi: dello stesso titolare, limitatamente alle fattispecie che danno o possono dar luogo ad un contenzioso o connesse ad una corretta attività di consulenza.

Comunicazione all'Avvocatura dello Stato, all'autorità giudiziaria, agli organi di polizia giudiziaria, ai liberi professionisti ai fini di patrocinio o di consulenza, alle direzioni provinciali del lavoro ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione, ed alle amministrazioni interessate nel caso in cui venga presentato il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento si riferisce ai dati riguardanti ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso ed è volto a consentire il diritto di difesa dell'Istituto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi. In particolare, il trattamento può avere come oggetto i dati sensibili e giudiziari indispensabili per l'istruttoria e la trattazione degli affari forniti dai competenti uffici dell'Istituto o conferiti direttamente dall'interessato o da quest'ultimo esibiti in giudizio.

ALLEGATO N. 6

Denominazione del trattamento

Gestione dei registri di patologia, delle cartelle sanitarie e di rischio e dei documenti sanitari personali.

Fonti normative

Decreto legislativo n. 626/1994 così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 242/1996, decreto legislativo n. 66/2000, decreto legislativo n. 25/2002 e decreto legislativo n. 257/2006, decreto legislativo n. 230/1995 così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 241/2000.

Finalità del trattamento

Articoli 85 e 1998 del decreto legislativo n. 196/2003.

Tipologia dei dati trattati

Registri di patologie (art. 71 e art. 88 decreto legislativo n. 626/1994 e s.m.i.; art. 92 c. 34 decreto legislativo n. 230/1995 e s.m.i.).

Dati idonei a rilevare lo stato di salute: patologie attuali e patologie pregresse.

Cartelle sanitarie e di rischio (art. 70, 72-*undecies*, 87 decreto legislativo n. 626/1994 e s.m.i., documenti sanitari personali e dei documenti di cui all'art. 81 comma 1 lettera *d)*, *e)* e art. 90 decreto legislativo n. 230/1995 così come integrato e modificato da decreto legislativo n. 241/2000.

Dati idonei a rilevare lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse e dati relativi ai familiari.

Modalità di trattamento dei dati

Automatizzato e manuale.

Tipologia delle operazioni eseguite

Operazioni standard: acquisizione da altri soggetti esterni.

Registrazione, organizzazione, elaborazione, consultazione, modifica, cancellazione, estrazione blocco, selezione, utilizzo, conservazione, distruzione.

Operazioni particolari:

comunicazione al datore di lavoro ai sensi degli articoli 70 comma 8 lettera *d)* e 87 comma 3 lettera *d)* del d.lgs. n. 626 /1994 su richiesta dello stesso qualora non ne sia in possesso il lavoratore, nonché all'autorità giudiziaria (c.p. e cpp).

Descrizione del trattamento e del flusso informativo

I registri di patologie (art. 71 e art. 88 decreto legislativo n. 626/1994 e s.m.i.; art. 92 c.34 decreto legislativo n. 230/1995 e s.m.i.) vengono istituti ed organizzati dall'Ispesl sulla base delle documentazioni che pervengono da soggetti/strutture esterne. Come previsto dalla normativa, medici, strutture sanitarie pubbliche e private, istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, casi di malattia o di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici trasmettono all'Ispesl copia della relativa documentazione clinica o anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa. Tale documentazione deve pervenire in busta chiusa o con altro mezzo idoneo ad assicurare la riservatezza delle informazioni.

L'Ispesl utilizza i registri di patologie neoplastiche per realizzare sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale, raccogliendo anche dati di carattere occupazionale dall'Inps, dall'Istat, dall'Inail e da altre istituzioni pubbliche.

Le cartelle sanitarie e di rischio (art. 70, 72-*undecies*, 87 decreto legislativo n. 626/1994 così come integrato e modificato da decreto legislativo n. 242/1996, decreto legislativo n. 66/2000, decreto legislativo n. 25/2002), documenti sanitari personali e dei documenti di cui all'art 81 comma 1 lettere *d)*, *e)* e art. 90 decreto legislativo n. 230/1995 così come integrato e modificato da decreto legislativo n. 241/2000), vengono trasmessi dai medici competenti, dai datori di lavoro, dai medici incaricati della sorveglianza medica. le cartelle sanitarie ed i documenti riportanti informazioni individuali del lavoratore, devono pervenire in busta chiusa o con altro mezzo idoneo ad assicurare la riservatezza delle informazioni.

I dati contenuti nella suddetta documentazione sono trattati unicamente mediante operazioni indispensabili per l'eventuale consegna di copia della documentazione al datore di lavoro ai sensi degli articoli 70 comma 8 lettera *d)* e 87 comma 3 lettera *d)* del d.lgs. n. 626 /1994 su richiesta dello stesso qualora non ne sia in possesso il lavoratore, nonché al lavoratore o agli eredi in quanto aventi diritto ed all'autorità giudiziaria (c.p. e cpp). La copia della cartella sanitaria e di rischio viene inserita in una busta chiusa con la dicitura «contiene documentazione sensibile», indirizzata al medico competente o al medico incaricato della sorveglianza medica; tale busta viene inserita in un plico indirizzato al datore di lavoro unitamente alla lettera di trasmissione.

ALLEGATO N. 7

Denominazione del trattamento

Attività di ricerca scientifica finalizzata alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di vita.

Fonti normative

Decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, decreto legislativo n. 281/1999, decreto legislativo n. 626/1994 art. 29, decreto legislativo n. 502/1992, decreto legislativo n. 196/2003 articoli 107 e 110, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, provvedimento garante n. 2 del 16 giugno 2004 (all. A 4 del decreto legislativo n. 196/2003), piani di attività Ispesl, protocollo di intesa Inail - Ispesl regioni e province autonome (25 luglio 2002).

Finalità del trattamento

Decreto legislativo n. 196/2003, art. 98 comma 1 lettera *c)*.

Tipologia dei dati trattati

Dati idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati relativi ai familiari, terapie in corso.

Modalità di trattamento dei dati

Automatizzato, manuale.

Tipologia delle operazioni eseguite

Operazioni standard:

raccolta diretta presso l'interessato ed acquisizione da altri soggetti esterni.

Registrazione, organizzazione, elaborazione, consultazione, modifica, cancellazione, estrazione, blocco, selezione, utilizzo, conservazione, distruzione.

Operazioni particolari:

comunicazione ad università, istituzioni e organismi pubblici e privati aventi finalità di ricerca, esclusivamente nell'ambito di progetti congiunti, nonché ad università, istituzioni e organismi pubblici e privati, aventi finalità di ricerca ma non partecipanti a progetti congiunti, limitatamente ad informazioni prive di dati identificativi e per scopi storici o scientifici chiaramente determinati per iscritto nella richiesta dei dati. In tali casi si applicano le ulteriori garanzie previste dagli articoli 8 e 9 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e scientifici.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati sensibili, ove indispensabili per la realizzazione della ricerca scientifica, contenuti in documenti cartacei, informatici e/o in video-registrazioni, sono raccolti sia presso gli interessati che presso terzi e possono essere trattati dalle strutture di ricerca e dai ricercatori designati incaricati o responsabili, sia su base cartacea che su base informatica. In particolare, dati non direttamente identificativi relativi agli infortuni ed alle malattie professionali sono raccolti su richiesta presso l'Inail ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 626/1994. Possono essere desunti dati sensibili anche dal trattamento delle immagini e/o dalle dichiarazioni raccolte nel corso di eventuali video-conferenze, tele-consulti, video-registrazioni o interviste che rappresentano possibili modalità di raccolta dei dati a scopo di ricerca, previa informativa all'interessato sugli scopi dell'iniziativa e sulla volontarietà della partecipazione alla ricerca, avendo cura di specificare nel progetto di ricerca i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite in concreto.

L'operazione di elaborazione viene effettuata utilizzando le cautele destinate a rendere anonimo, successivamente al momento della raccolta, il dato sensibile oggetto di trattamento ai fini della ricerca.

L'Istituto svolge, altresì, attività di ricerca scientifica finalizzata, in relazione ai trattamenti di dati sensibili connessi a questa attività; i tipi di dati e di operazioni eseguibili sono indicati nel progetto di ricerca approvato ai sensi dell'art. 12-*bis* del d.lgs. n.502/92.

08A05863

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella, con deliberazione n. 159 del 17 luglio 2008, ha nominato ai sensi dell'art. 8, comma 3, legge 29 dicembre 1993, n. 580, la dott.ssa Carla Fiorio, dirigente della Camera di commercio, conservatore del registro imprese a decorrere dal 1° agosto 2008.

08A05859

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Adozione della 1ª edizione del regolamento «Marche di nazionalità e di immatricolazione degli aeromobili civili»

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 10 luglio 2008 è stata adottata la 1ª edizione del regolamento «Marche di nazionalità e di immatricolazione degli aeromobili civili».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

08A05739

Adozione della 3ª edizione del «Regolamento per le iscrizioni negli albi e nel registro del personale di volo»

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 10 luglio 2008 è stata adottata la 3ª edizione del «Regolamento per le iscrizioni negli albi e nel registro del personale di volo».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

08A05740

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 2007, recante: «Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e la società Nuova Biozenit S.p.a. (ora G.C. partecipazioni soc. agricola a r.l.) - Aggiornamento. (Deliberazione n. 169/2007)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 27 giugno 2008).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 53, seconda colonna, dodicesimo rigo, dove è scritto: «... a norma dell'*ad.* 21, paragrafi 2 e 3, ...», leggasi: «... a norma dell'*art.* 21, paragrafi 2 e 3, ...»; inoltre alla pag. 54, seconda colonna, punto 4, terzo rigo, dove è scritto: «... complessivamente in *17.296.4i0* euro, ...», leggasi: «... complessivamente in *17.296.410* euro, ...».

08A05917

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-190) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ **1,00**